SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 aprile 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione Toscana

Società italiana degli autori ed editori

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2014.

Conferimento dell'incarico per gli affari regionali e le autonomie al Ministro senza portafoglio Maria Carmela LANZETTA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2014, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 2014, recante conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio dottoressa Maria Carmela LANZETTA l'incarico per gli affari regionali;

Ritenuto altresì di dover conferire al Ministro senza portafoglio dottoressa Maria Carmela LANZETTA oltre l'incarico per gli affari regionali anche l'incarico per le autonomie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio dottoressa Maria Carmela LANZETTA è conferito il seguente incarico: gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2014, n. 1127

14A03548

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 aprile 2014.

Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-*ter*, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SENTITI

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare l'art. 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Visto l'art. 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;

Considerato che l'art. 188-*ter*, comma 1, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e, «in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 188-*ter*, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 «con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 188-*ter*, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 «con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti » tenute ad aderire al SISTRI, «e sono individuate nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti»;

Visto l'ordine del giorno 9/1682 -A/34 presentato in occasione della conversione del decreto-legge 101/2013 ed accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 24 ottobre 2013, che «impegna il Governo nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 11 (del DL 101 del 2013) a procedere ad un'ulteriore semplificazione del SISTRI, anche per garantire la stessa funzionalità del sistema, prevedendo di escludere dall'iscrizione i piccoli produttori di rifiuti pericolosi ossia imprese fino a 10 dipendenti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno…»;

Visto l'art. 190, comma 1-*ter*, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 11, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e non la compilazione della scheda SISTRI «Area - Registro cronologico»;

Visto che ai sensi dell'art. 193, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera *aa)* purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio le predette attività;

Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto che, ai sensi del considerando n. 15 della direttiva 2008/98/CE, «è necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento»;

Visto che, ai sensi del considerando n. 16 della direttiva 2008/98/CE, «nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento», e «dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento»;

Visto, ancora, l'art. 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE, che definisce «raccolta … il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento»;

Viste le definizioni delle categorie D15 dell'Allegato 1 e R13 dell'Allegato 2 della direttiva 2008/98/CE, che escludono dalle operazioni di smaltimento e di recupero il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, e qualificano come temporaneo il deposito preliminare alla raccolta;

Considerato che, il deposito di rifiuti effettuato nell'ambito di attività di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, è un deposito di rifiuti preliminare alla raccolta in quanto preordinato non al trattamento ma al successivo trasporto di rifiuti;

Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, è emersa la necessità di un'applicazione adeguata e proporzionale degli adempimenti in materia di SISTRI, in particolare per le imprese che producono limitate quantità di rifiuti;

Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate, con particolare riguardo ai verbali del «Tavolo tematico trasporto intermodale» istituito nell'ambito del Tavolo tecnico suddetto, è emersa, tra l'altro, la necessità di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, sia per quanto attiene alle responsabilità degli operatori della catena logistica;

Considerato che, a decorrere dal 3 marzo 2014 entra in operatività il sistema SISTRI per i soggetti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione dell'art. 188-*ter*, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI; nonché, in attuazione dell'art. 188-*ter*, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006, definire le operazioni di deposito preliminare alla raccolta nell'ambito del trasporto intermodale; ed inoltre, in attuazione degli articoli 188-*bis*, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, con-

vertito dalla legge n. 125 del 2013, definire criteri e tempi per le ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni conseguenti all'attività dei Tavoli tematici istituiti nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, suindicato;

Sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza;

Vista in particolare la nota del 23 aprile 2014, prot. n. 0009617, con la quale il Ministero dello sviluppo economico esprime parere favorevole al successivo *iter* di emanazione del presente decreto a condizione che anche per il settore dell'agroindustria sia specificato l'obbligo di aderire al SISTRI solo per gli enti e le imprese agroindustriali produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1.

*Disposizioni attuative dell'articolo 188-*ter *comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006*

1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-*ter*, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *pp)* del d.lgs. 152 del 2006;

b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera *aa)*, del d.lgs. n. 152 del 2006;

d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;

e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *pp)* del d.lgs. 152 del 2006.

2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

*Disposizioni attuative dell'articolo 188-*ter*, comma 1 ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006*

1. Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni.

2. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al comma 3, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al comma 3, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. È fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

6. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore.

7. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.

Art. 3.

*Disposizioni attuative degli articoli 188-*bis*, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.*

1. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni ed all'ottimizzazione del SISTRI si procederà mediante successivi decreti ed ai sensi di quanto disposto ai commi successivi, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013. Gli approfondimenti sono finalizzati a valutare le eventuali ulteriori semplificazioni possibili che devono riguardare, in via prioritaria, la microraccolta, la compilazione off-line ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici.

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l'interoperabilità dei software gestionali e per l'accreditamento dell'interfaccia con il SISTRI. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero, acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, e tenuto conto delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico di cui al comma 1, sottopone lo schema di linee guida al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione e, coerentemente alle osservazioni espresse in tale ultima sede, pubblica sul sito www.sistri.it le linee guida, alle quali si conformano gli operatori interessati alla produzione e commercializzazione dei software suddetti.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche all'eventuale aggiornamento delle linee guida sulla base delle evoluzioni tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute.

4. In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operative le semplificazioni ed ottimizzazioni di cui al presente articolo, il termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, è prorogato al 3 settembre 2014.

Art. 4.

Oneri contributivi anno 2014

1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

2. Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno 2013.

Art. 5.

Disposizioni per l'avvio dell'operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della regione Campania

1. Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI - Area movimentazione - completando anche la parte relativa al produttore, prima dell'inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l'impianto di destinazione. Qualora detto impianto è ubicato al di fuori del territorio della regione Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, controfirma la scheda SISTRI all'atto dell'accettazione presso l'impianto.

2. In fase di prima applicazione, gli enti e le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, che raccolgono o trasportano rifiuti urbani prodotti nel territorio della regione Campania si iscrivono nell'apposita categoria e ricevono un dispositivo USB per la sede legale, nonché un dispositivo USB ed un dispositivo black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed imprese di cui all'art. 212, comma 5,

del d.lgs. n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in tal caso, per ciascun dispositivo è dovuto il contributo previsto dall'Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

3. All'esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell'area registro cronologico del Comune.

Art. 6.

Comunicazioni al SISTRI

1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it

2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.

Art. 7.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

Il Ministro: GALLETTI

14A03549

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2014.

Fissazione di un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato, di cui all'articolo 3 del decreto 22 novembre 1985, da corrispondere sulle anticipazioni tecniche dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, che stabilisce che il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al regime di tesoreria unica sulle cosiddette "anticipazioni tecniche" è commisurato al "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, diminuito di mezzo punto percentuale";

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009 che disciplina il riconoscimento degli interessi a favore dei tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica;

Vista la decisione di politica monetaria adottata dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea in data 7 novembre 2013, che fissa il predetto tasso d'interesse alla misura dello 0,25% a decorrere dall'operazione con regolamento il 13 novembre 2013;

Tenuto conto che, a seguito della predetta decisione e considerate le regole per la determinazione della remunerazione previste dal decreto ministeriale 22 novembre 1985, il tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica assume a questo punto un valore negativo, pari a -0,25%, a fronte di un'effettiva temporanea anticipazione di liquidità da parte dei tesorieri o cassieri a favore degli enti per i quali svolgono il servizio di tesoreria o cassa;

Ritenuto necessario riportare a equità il sistema, definendo un limite alla riduzione del tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica;

Visto il parere del direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro, di cui alla nota n. 93219 del 27 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. Alla fine del primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, è aggiunto il seguente periodo: "Il tasso riconosciuto non può assumere valori negativi".

2. La disposizione di cui al primo comma è applicata a partire dal 13 novembre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

14A03417

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 2014.

Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014;

Viste le successive richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, formulate anche nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 aprile 2014;

Considerato che, gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2014, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, in attesa anche della definizione del provvedimento con il quale si devono stabilire, per l'anno 2014, i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, da emanarsi entro il 30 aprile 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 143 (legge di stabilità 2014);

Considerato inoltre che, i comuni sono contestualmente impegnati nell'ormai avviato procedimento elettorale, che interessa tutto il territorio nazionale per il Parlamento europeo, e nel contemporaneo rinnovo di numerose Amministrazioni locali, operazioni che si concluderanno il prossimo 25 maggio 2014, election day, ovvero oltre il predetto termine del 30 aprile 2014;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 aprile 2014;

Decreta:

Articolo unico

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2014

Il ministro: ALFANO

14A03550

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014.

Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

IL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24", come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209 e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

Rilevata la necessità di aggiornare le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44;

Acquisito il parere espresso in data 23 dicembre 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere espresso in data 4 febbraio 2014 dall'Agenzia per l'Italia Digitale;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento, si intende:
   a) **regolamento**: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24" e successive modificazioni;
   b) **CAD**: codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni);
   c) **CNS**: Carta Nazionale dei Servizi;
   d) **CSV**: *Comma-separated values*;
   e) **DTD**: *Document Type Definition*;
   f) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
   g) **GSU**: Sistema di gestione informatizzata dei registri per gli uffici notifiche e protesti;
   h) **HSM**: *Hardware Security Module*;
   i) **HTTPS**: *HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer*;
   j) **IMAP**: *Internet Message Access Protocol*;
   k) **PdA**: Punto di Accesso, come definito all'art. 23 del regolamento;
   l) **PEC**: Posta Elettronica Certificata;
   m) **POP**: *Post Office Protocol*;
   n) **PP.AA.**: Pubbliche Amministrazioni;
   o) **RdA**: Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica Certificata;
   p) **RdAC**: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta Elettronica Certificata;
   q) **ReGIndE**: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del regolamento;
   r) **SMTP**: *Simple Mail Transfer Protocol*;
   s) **UU.GG.**: Uffici Giudiziari;
   t) **WSDL**: *Web Services Definition Language*;
   u) **XML**; *eXtensible Markup Language*;
   v) **XSD**: *XML Schema Definition*;
   w) **SPC**: Sistema Pubblico di Connettività;

x) **PKCS#11**: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle funzionalità crittografiche del token; tramite apposita sequenza di chiamate al *token* per mezzo dell'interfaccia PKCS#11 è possibile implementare la procedura di identificazione;
y) **CAdES (CMS *Advanced Electronic Signature*)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
z) **PAdES (PDF *Advanced Electronic Signature*)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
aa) **OID (*Object IDentifier*)**: codice univoco basato su una sequenza ordinata di numeri per l'identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e strutture di dati in genere nell'ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono un'identificazione univoca in ambito mondiale;
bb) **Autenticazione a due fattori**: metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale, ossia che combina un'informazione nota (ad esempio un nome utente e una *password*) con un oggetto a disposizione (ad esempio, una carta di credito, *token* o telefono cellulare).

CAPO II – SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

ART. 3

(Infrastrutture informatiche – art. 3 del regolamento)

1) Il sistema informatico del Ministero della giustizia è articolato, salvo le infrastrutture unitarie e comuni, a livello nazionale, interdistrettuale e distrettuale. In fase transitoria e quando ragioni tecniche lo rendono assolutamente necessario, possono essere mantenute strutture a livello locale (di circondario).
2) Fermo quanto previsto da altre disposizioni, costituiscono infrastrutture unitarie e comuni le banche dati e i sistemi informatici indicati nell'allegato 1.
3) Il sistema di posta elettronica certificata è gestito dal fornitore presso la propria sala *server*, collegata ad SPC secondo le relative regole di interoperabilità e sicurezza, oppure presso una sala *server* del Ministero della giustizia.
4) Il dispiegamento di detti sistemi rispetta le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 aprile 2009, recante "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia".
5) Il Direttore Generale S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione del sistema informatico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul sito internet dell'Amministrazione.
6) Le strutture elaborative serventi ed i dati sono allocati in corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.

ART. 4

(Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia – art. 4 del regolamento)

1. Il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di posta elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite caselle di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i servizi previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel presente provvedimento.
2. Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio (civile.ptel.giustiziacert.it e penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di posta elettronica certificata. I messaggi di posta elettronica ordinaria vengono automaticamente scartati.
3. Il gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli POP3, POP3S, IMAP, IMAPS e SMTP per collegarsi al gestore di posta elettronica certificata del Ministero.
4. La codifica dei singoli uffici, comprensiva del relativo indirizzo di PEC, è contenuta nel catalogo dei servizi telematici di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Non possono essere utilizzate caselle di PEC diverse da quelle di cui ai commi precedenti per la trasmissione e il deposito di atti processuali.
6. Il Ministero della giustizia conserva il log dei messaggi, transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata, per cinque anni. A tal fine, il gestore di PEC del Ministero invia giornalmente, a una casella di posta di sistema, il log in formato CSV. Il log, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, è relativo a tutti gli indirizzi del sotto-dominio delle caselle del processo telematico e contiene tutti gli eventi relativi ai messaggi pervenuti, conservando le seguenti informazioni:
   a) il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale;
   b) la data e l'ora dell'evento;
   c) il mittente del messaggio originale;
   d) i destinatari del messaggio originale;
   e) l'oggetto del messaggio originale;
   f) il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute, errore, ecc.);
   g) il codice identificativo dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.);
   h) il gestore mittente.
7. Un apposito modulo nell'ambito del portale dei servizi telematici comprende i componenti funzionali necessari per l'acquisizione, il salvataggio e l'interrogazione dei *log* prodotti dal servizio di PEC.
8. I *web service* d'interrogazione dei log PEC sono disponibili ai sistemi interni al dominio Giustizia.
9. Le comunicazioni di atti e documenti tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, avvengono mediante i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia, le cui caselle sono rese disponibili unicamente agli utenti abilitati; in questo caso il gestore dei servizi telematici utilizza un canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20.

ART. 5

(Portale dei servizi telematici – art. 6 del regolamento)

1. Il portale dei servizi telematici è accessibile all'indirizzo http://pst.giustizia.it ed è composto di una "area pubblica" e di una "area riservata".
2. L'"area pubblica", denominata "Servizi online Uffici Giudiziari", è composta da tutte le pagine *web* e i servizi del portale disponibili ad accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti tipologie d'informazione:
   a) Informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia;
   b) Raccolte giurisprudenziali;
   c) Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese disponibili in forma anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire all'identità dell'interessato. Il canale di comunicazione per l'accesso a tali informazioni è cifrato (HTTPS).
3. Nell'area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che si compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma strutturata, tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo gli XSD di cui all'Allegato 10.
4. Per "area riservata" s'intende il contenitore di tutte le pagine e i servizi del portale disponibili previa identificazione informatica, come disciplinata dall'articolo 6.
5. Nell'area riservata sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto all'art. 27 del regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie.

ART. 6

(Identificazione informatica – art. 6 del regolamento)

1. L'identificazione informatica per i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati avviene sul portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso mediante autenticazione a due fattori oppure tramite *token* crittografico (*smart card*, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) in conformità all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; in caso si utilizzi il *token* crittografico, l'identificazione avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
   a) Il certificato deve essere rilasciato da un certificatore accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 29 del CAD, che si fa garante dell'identità del soggetto.
   b) Il certificato deve rispettare il profilo del certificato previsto dalla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), facendo riferimento all'Appendice 1 del documento rilasciato dal CNIPA: "Linee guida per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi". L'estensione Certificate Policy (2.5.29.32) può essere valorizzata con un *Object Identifier* (OID) definito dalla CA.
   c) In termini di sicurezza, i dispositivi ammessi sono i dispositivi personali consentiti per la firma elettronica qualificata e quindi *smart card* e *token* USB, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dispositivi si-

curi devono essere certificati *Common Criteria EAL4+* con traguardo di sicurezza o profilo di protezione conforme alle disposizioni comunitarie.

d) In termini d'interoperabilità, sono ammissibili dispositivi che consentano la disponibilità di entrambe le interfacce PKCS#11 e CSP; in particolare, entrambe le interfacce devono consentire l'accesso alla procedura d'identificazione forte mediante digitazione del PIN da parte dell'utente; il dispositivo deve inoltre rispettare la strutturazione del *file system* come da specifiche CNS.

2. In fase di identificazione tramite *token* crittografico, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici verifica la validità del certificato presente nel *token* crittografico utilizzato dall'utente che accede; prima di consentire qualunque operazione, inoltre, il punto di accesso verifica che il *token* crittografico sia collegato alla postazione; in caso contrario, invalida e termina la sessione.
3. Il Ministero della giustizia verifica, anche attraverso opportune visite ispettive, che i punti di accesso rispettino i predetti requisiti.
4. La violazione di queste regole di sicurezza comporta per il punto di accesso la sospensione dell'autorizzazione a erogare i servizi, fino al definitivo rispetto dei requisiti.
5. L'identificazione informatica per i soggetti abilitati interni avviene ai sensi dell'articolo 10.

ART. 7

(Registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento)

1. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.
2. Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici di cui al presente regolamento.
3. I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria utilizzano il ReGIndE al fine di evitare l'inserimento manuale dei dati.
4. Le categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il cui profilo anagrafico alimenta il ReGIndE sono:
   a) soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);
   b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio Consiglio dell'ordine degli avvocati o Consiglio nazionale del Notariato);
   c) professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti i soggetti nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio – o più in generale ausiliari del giudice – non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (ad eccezione degli avvocati).
5. Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia; da tali registri – tra cui il registro delle imprese, l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e il domicilio digitale del

cittadino di cui all'art 3-bis del CAD – sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonché gli indirizzi dei cittadini ivi censiti.

6. Il ReGIndE è direttamente accessibile dai sistemi interni al dominio giustizia, attraverso un apposito *web service*.
7. Il ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite il proprio punto di accesso o tramite il Portale dei Servizi Telematici, su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito web service; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

ART. 8

(Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento)

1. L'alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al responsabile per i sistemi informativi automatizzati di un documento di censimento contenente le informazioni necessarie ad identificare:
   a) l'ente stesso attraverso: codice ente, descrizione, codice fiscale/partita iva;
   b) il nominativo e il codice fiscale del delegato all'invio dell'albo, che dovrà sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata l'albo in trasmissione;
   c) la casella di PEC utilizzata per l'invio dell'albo.
2. Il documento di censimento di cui al comma precedente aderisce al modello reperibile nell'area pubblica del portale e viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
3. Terminate le operazioni di censimento da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati, l'ente mittente del documento di censimento riceve una risposta; in caso di esito positivo, l'ente può procedere all'invio dell'albo secondo le seguenti specifiche:
   a) il messaggio deve essere di posta elettronica certificata; non sono considerati i messaggi di posta ordinaria;
   b) non vi sono vincoli sull'oggetto né sul corpo del messaggio;
   c) l'indirizzo di PEC mittente deve essere censito tra quelli delegati all'invio e riportati nel documento di censimento;
   d) deve essere allegato un solo *file* (ComunicazioniSoggetti.xml o, per le Pubbliche Amministrazioni, ComunicazioneSoggettiPPAA.xml), sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
   e) la firma digitale o firma elettronica qualificata deve appartenere al soggetto delegato di cui al comma 1, lettera b, sulla base del codice fiscale censito;
   f) il file ComunicazioniSoggetti.xml o il file ComunicazioneSoggettiPP.AA.xml deve essere conforme all'*XML-Schema* di cui all'Allegato 2;
   g) il codice ente specificato nel file deve essere tra quelli censiti.
4. Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui all'articolo precedente comporta un messaggio automatico di esito negativo; in questo caso l'allegato ComunicazioniSoggetti.xml viene scartato.
5. A ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il messaggio ha come oggetto la medesima descrizione del messaggio originale con il suffisso "– Esito" e riporta in allegato l'esito dell'elaborazione del messaggio con le

eventuali eccezioni; il formato del messaggio di esito, inviato come allegato al messaggio di PEC, è descritto nell'Allegato 3.

6. L'esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati e, quindi riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti (come ad esempio codice fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti che presuppongono la validità dell'invio di un albo (ad esempio: censimento dell'ente richiedente e dei soggetti abilitati all'invio dell'albo).
7. Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle anagrafiche a seguito dell'inserimento di un nuovo soggetto o di modifica di uno esistente, viene inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si attesta l'avvenuta registrazione.

ART. 9
(Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del regolamento)

1. I professionisti non iscritti all'albo, oppure per i quali il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo (ad eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso un Punto di Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa identificazione, effettuando altresì l'inserimento (*upload*) del *file* che contiene copia informatica, in formato PDF, dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale *file* è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che intende iscriversi.
2. Il PdA provvede a trasmettere l'avvenuta registrazione con le medesime modalità di cui all'articolo precedente, con la differenza che il *file* ComunicazioniSoggetti.xml è digitalmente sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal PdA.
3. Qualora il professionista di cui al comma 1 s'iscriva ad un albo, oppure pervenga copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine stesso; in questo caso il sistema cancella la prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al professionista.

ART. 9 bis
(Indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni)

1. La pubblica amministrazione che deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, procede inserendo tale indirizzo sul portale dei servizi telematici.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la pubblica amministrazione invia all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati (prot.dgsia.dog@giustiziacert.it) un documento contenente le seguenti informazioni:
   a) descrizione e codice fiscale della pubblica amministrazione;
   b) nominativo, codice fiscale e recapiti del soggetto incaricato di inserire o modificare gli indirizzi di PEC della pubblica amministrazione sul portale dei servizi telematici;
3. Il soggetto incaricato di cui al comma precedente accede ad un'apposita area riservata del portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica, secondo le specifiche di cui all'articolo 6, e inserisce o modifica:
   a) l'indirizzo di PEC della pubblica amministrazione;

b) il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di PEC di eventuali dipendenti tramite i quali la pubblica amministrazione sta in giudizio personalmente; tali soggetti alimentano il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

4. L'elenco degli indirizzi di PEC delle pubbliche amministrazioni è consultabile dagli uffici giudiziari e dagli uffici NEP attraverso i sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni.
5. L'elenco degli indirizzi di PEC di cui al comma 3, lettera a, è consultabile dagli avvocati tramite il proprio punto di accesso o tramite il portale dei servizi telematici (area riservata), su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito *web service*, che verifica la presenza dell'avvocato sul ReGIndE; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. L'accesso è tracciato in appositi *log*, che il Ministero della giustizia conserva per cinque anni, recanti: il punto di accesso attraverso cui è stato effettuato l'accesso, la data e l'ora dell'accesso.

ART. 10

(Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni – art. 8 del regolamento)

1. I sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni sono conformi alle regole di cui al D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione le funzioni relative a:
   a) ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici;
   b) consultazione e gestione del fascicolo informatico.
2. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall'interno degli uffici giudiziari, l'identificazione è effettuata mediante coppia di credenziali "nome utente/*password*" oppure mediante autenticazione a due fattori.
3. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma 1 dall'esterno della Rete Giustizia, l'identificazione è effettuata dal portale dei servizi telematici sulla base del sistema "Active Directory Nazionale" (ADN) tramite autenticazione a due fattori; ai soli fini del recupero dall'esterno delle informazioni di registro da parte dei sistemi a disposizione dei magistrati in ambito civile, è sufficiente l'identificazione sulla base del sistema ADN purché l'interrogazione dei dati finalizzati al recupero preveda l'indicazione del numero di ruolo generale nonché del codice fiscale dell'attore principale e del convenuto principale del procedimento.

ART. 11

(Fascicolo informatico – art. 9 del regolamento)

1. Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi – esposti attraverso appositi *web service* – necessari per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la

normativa in vigore; l'accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.

3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito *file* di *log* che contiene le seguenti informazioni:
   a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
   b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale);
   c) la data e l'ora dell'accesso.

   Il suddetto *file* di *log* è sottoposto a procedura di conservazione, sempre nell'ambito del sistema documentale, per cinque anni.

CAPO III – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

ART. 12

(Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento)

1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
   a) è in formato PDF;
   b) è privo di elementi attivi;
   c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
   d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
   e) è corredato da un *file* in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il *file* generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.
3. Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui all'art 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

ART. 13

(Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento)

1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
   a) .pdf
   b) .rtf
   c) .txt
   d) .jpg
   e) .gif
   f) .tiff
   g) .xml
   h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
   i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti *file* nei formati previsti al comma precedente:
   a) .zip
   b) .rar
   c) .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

ART. 14

(Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del regolamento)

1. L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta "busta telematica", ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il *file* Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
   a) IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell'Allegato 4. Tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b).
   b) DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5.
   c) <nome file (libero)>: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo la struttura dell'articolo 12 comma 2.
   d) AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di *file* di cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del *file* può essere scelto liberamente.
2. La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; *IssuerDname* è il *Distinguished Name* della CA che ha emesso il certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario, *SerialNumber* è il numero seriale del certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario; l'algoritmo utilizzato per l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono

disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici (il relativo percorso e nome *file* è indicato nel catalogo dei servizi telematici).

3. La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 *Megabyte*.
4. La busta telematica viene trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come riportate nell'Allegato 6.
5. Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:
   a) T001: l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
   b) T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
   c) T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita.
6. Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un avvocato, effettua l'operazione di certificazione, ossia recupera lo *status* del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo *status* non sia "attivo", viene segnalato alla cancelleria.
7. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:
   a) WARN (*WARNING*): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo);
   b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);
   c) FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).
8. La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
9. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate.
10. Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario.

ART. 15

(Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento)

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati:
   a) numero di ruolo della causa;
   b) progressivo dell'allegato;

c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.

ART. 16

(Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni – art. 15 del regolamento)

1. I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio giudiziario.
2. L'atto è inserito nella medesima busta telematica di cui all'articolo 14 e viene trasmesso su canale sicuro (SSL v3) al gestore dei servizi telematici, tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia per immagine in formato PDF, e lo sottoscrive con firma digitale o firma elettronica qualificata.

ART. 17

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica – art. 16 del regolamento)

1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell'art 16-ter del decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell'art 16 comma 7 del medesimo decreto; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 8; la comunicazione o notificazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4).
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'articolo 10, provvede ad effettuare una copia per immagine in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è conservata nel fascicolo informatico.
3. Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni.

ART. 18

(Comunicazioni e notificazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento)

1. La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto: in questo caso al destinatario viene recapitato l'avviso di disponibilità, secondo il formato riportato nell'Allegato 8; il destinatario effettua il prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso.
2. Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l'apposito servizio *proxy* del portale dei servizi telematici, su canale sicuro (protocollo SSL); tale servizio effettua l'identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'articolo 6; il prelievo è consentito unicamente se l'utente è registrato nel ReGIndE.

3. Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un'apposita area di *download* del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta un'apposita tabella recante le seguenti informazioni:
   a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la consultazione;
   b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco inserito nell'URL inviato nell'avviso di cui al comma 4);
   c) la data e l'ora di invio dell'avviso;
   d) la data e l'ora del prelievo o della consultazione.
4. Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque anni.
5. Nel caso in cui il destinatario sia un'impresa iscritta nel relativo registro o una Pubblica Amministrazione, la comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili è effettuata ai sensi del comma 1; l'utente che accede all'indirizzo (URL) contenuto nel messaggio di PEC di avviso, su canale sicuro (protocollo SSL), viene identificato ai sensi dell'art 6 ed è abilitato ad accedere all'atto integrale solo se appartiene all'impresa destinataria come risultante dal registro delle imprese o se è un dipendente della Pubblica Amministrazione autorizzato.

ART. 19

(Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP – art. 17 del regolamento)

1. Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via *web service*, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3), oppure tramite posta elettronica certificata.
2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all'interno della busta telematica è inserito il *file* RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato nell'Allegato 5.
3. All'UNEP può essere inviata, sempre all'interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui *XML-Schema* è riportato nell'Allegato 5.
4. Alla notificazione per via telematica da parte dell'UNEP si applicano le specifiche della comunicazione per via telematica di cui all'articolo 17; il formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato nell'Allegato 7.
5. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia:
   a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale degli indirizzi elettronici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, nonché dall'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), sezione professionisti;
   b) imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
   c) cittadini: ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
6. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elet-

tronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l'*XML-Schema* riportato nell'Allegato 5; se il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 7.

ART. 19 bis

(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento)

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.
4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2.
5. La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

ART. 20

(Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari – art. 19 del regolamento)

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3).
2. Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono la tracciabilità delle attività, attraverso appositi *file* di *log*, conservati nel sistema documentale stesso.
3. L'atto del processo rispetta le specifiche di cui agli articoli 12 e 13.
4. La comunicazione di atti e documenti nella fase di indagini preliminari avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche di cui all'articolo 17; le caselle di PEC dell'ufficio del pubblico ministero sono attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della forze di polizia.
5. Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui al comma precedente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al fine di evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di accesso e dei messaggi.
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia è effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all'articolo 18; l'atto è protetto da mec-

canismo di crittografia a chiavi asimmetriche, con le medesime specifiche di cui all'articolo 14 comma 2.

7. Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi alle indagini preliminari, sono custoditi in una sezione distinta del sistema documentale; ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo di crittografia basato su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell'ambito di un sistema HSM (*hardware security module*) appositamente dedicato alle operazioni di cifratura e decifratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è dotata di apparati HSM dedicati.
8. La trasmissione telematica delle informazioni relative alle notizie di reato avviene tramite cooperazione applicativa tra il sistema di gestione informatizzata dei registri presso l'ufficio del pubblico ministero e il Sistema Informativo Interforze del Ministero dell'Interno, secondo le specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato attraverso l'uso di certificati *server*. Le informazioni contenute nella busta di e-*Government* prevista dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.

ART. 21

(Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 20 del regolamento)

1. La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 *Gigabyte*.

ART. 22

(Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
2. Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:
   a) copia semplice in formato digitale;
   b) copia semplice per l'avvocato non costituito in formato digitale;
   c) copia autentica in formato digitale;
   d) copia esecutiva in formato digitale;
   e) copia semplice in formato cartaceo;
   f) copia autentica in formato cartaceo;
   g) copia esecutiva in formato cartaceo.
3. I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all'ufficio giudiziario attraverso l'invocazione di un apposito *web service*; al richiedente è restituito l'identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo univoco è associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.
4. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente l'impossibilità di evadere la richiesta.

ART. 23

(Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'articolo 16 del regolamento e dell'art. 23-bis del CAD;

la copia è inviata al richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il formato riportato nell'Allegato 9.

2. Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene l'avviso di disponibilità della copia, secondo il formato riportato nell'Allegato 9; il prelievo avviene secondo le specifiche di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4.

CAPO IV – CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

ART. 24
(Requisiti di sicurezza – art. 26 del regolamento)

1. L'architettura dei servizi di consultazione aderisce al modello MVC (*Model View Controller*) e prevede il disaccoppiamento del *front-end*, localizzato sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, dal *back-end*, localizzato sul gestore dei servizi telematici, incaricato di esporre i servizi sottoforma di *web service* (http/SOAP).
2. Il portale dei servizi telematici espone, attraverso un apposito servizio *proxy*, i *web service* forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio dei punti di accesso e di applicazioni esterne.
3. I punti di accesso realizzano autonomamente la parte di *front-end*, che deve essere localizzata all'interno della *intranet* del PdA stesso e non deve essere accessibile direttamente dall'esterno.
4. I punti di accesso possono a loro volta esporre i *web service* forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio di applicazioni esterne.
5. Il protocollo di trasporto tra il punto di accesso e il *proxy* è HTTPS; la serializzazione dei messaggi è nel formato XML/SOAP.
6. Le funzionalità fornite dai *web service* realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici.
7. L'accesso ai servizi di consultazione avviene su canale sicuro (protocollo SSL) previa identificazione informatica su di un punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le specifiche di cui all'articolo 6; a seguito di tale identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici attribuiscono all'utente un ruolo di consultazione, a seconda del registro di cancelleria; eseguita tale operazione, viene trasmesso al *proxy* di cui al comma 2 il codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso (nell'*header http*) e il ruolo di consultazione stesso (nel messaggio SOAP); il *proxy* trasmette la richiesta al *web service* del gestore dei servizi telematici.
8. In base al ruolo di consultazione di cui al comma precedente, il sistema fornisce le autorizzazioni all'accesso rispetto alle informazioni anagrafiche contenute nei sistemi di gestione dei registri o sulla base dell'atto di delega previsto dal regolamento.
9. In fase di richiesta di attivazione, il punto di accesso può adottare meccanismi di identificazione basati sulla gestione federata delle identità digitali (modello GFID), secondo le specifiche dell'Agenzia per l'Italia Digitale; in questo caso, il Direttore Generale S.I.A., valutata la soluzione proposta e opportunamente descritta nel piano della sicurezza, approva il meccanismo di identificazione che soddisfa il livello di sicurezza richiesto.

10. Il punto di accesso può consentire l'accesso a soggetti delegati da un utente registrato (soggetto delegante), con le stesse modalità di cui ai commi 7, 8 e 9, purchè il soggetto delegante abbia predisposto un atto di delega, sottoscritto con firma digitale, che il punto di accesso conserva per cinque anni unitamente alla tracciatura di ogni accesso effettuato su delega; le informazioni e gli atti di cui sopra sono forniti su richiesta al Ministero della giustizia.
11. Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 10, l'architettura dei servizi di consultazione prevede in via residuale che il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuino, a seguito dell'identificazione di cui al comma 7, un *link* diretto dalle proprie pagine alla pagina principale del sito *web* che rende disponibili i servizi su canale sicuro (HTTPS); in questo caso i dati identificativi del soggetto vengono inseriti nell'*header* HTTP della richiesta.
12. I servizi di consultazione attivi sono elencati, per singolo ufficio, nel catalogo dei servizi telematici, di cui all'articolo 5, comma 5.
13. L'elenco dei punti di accesso autorizzati è pubblicato nell'area pubblica del portale dei servizi telematici e nel catalogo dei servizi telematici, di cui all'articolo 5, comma 5.
14. Il punto di accesso si dota di un piano della sicurezza, depositato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati unitamente all'istanza di iscrizione all'elenco pubblico dei punti di accesso, che prevede la trattazione, esaustiva e dettagliata, dei seguenti argomenti:
    a) struttura logistica e operativa dell'organizzazione;
    b) ripartizione e definizione delle responsabilità del personale addetto;
    c) descrizione dei dispositivi installati;
    d) descrizione dell'infrastruttura di protezione, per ciascun immobile interessato (e rilevante ai fini della sicurezza);
    e) descrizione delle procedure di registrazione delle utenze;
    f) descrizione relativa all'implementazione dei meccanismi di identificazione informatica;
    g) qualora il PdA integri la gestione delle caselle di PEC dei propri utenti, descrizione delle modalità di integrazione;
    h) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
    i) procedura di gestione dei disastri;
    j) analisi dei rischi e contromisure previste;
    k) descrizione dell'eventuale processo di delega di cui al comma 10 nonché delle modalità di conservazione dell'elenco dei soggetti delegati e delle eventuali revoche delle deleghe;
    l) descrizione della modalità di verifica dell'effettiva funzionalità e adeguatezza del sistema di sicurezza del punto di accesso.
15. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati verifica il piano della sicurezza di cui al comma precedente e può disporre apposite verifiche in loco, in particolare per accertare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate nel presente provvedimento.
16. Il punto di accesso abilita i propri iscritti unicamente a usufruire dei servizi esplicitamente autorizzati dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati e riportati nel catalogo dei servizi telematici.
17. Il punto di accesso si dota di una casella di posta elettronica certificata, che comunica al responsabile per i sistemi informativi automatizzati, da

utilizzarsi per inviare e ricevere comunicazioni con il Ministero della giustizia.

18. Il punto di accesso fornisce al Ministero della giustizia, su richiesta, i dati di censimento sul ReGIndE di cui articolo 8 comma 1 per i casi di iscrizione dei professionisti non iscritti in albi di cui articolo 9 comma 1.
19. Il punto di accesso verifica l'effettiva funzionalità e adeguatezza del sistema di sicurezza almeno una volta l'anno e provvede ad inviare l'esito delle stesse, unitamente ad eventuali variazioni nei contenuti del piano, all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.

ART. 25

(Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 28 del regolamento)

1. L'utente accede ai servizi di consultazione previa registrazione presso un punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici.
2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuano la registrazione del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato, prelevando il codice fiscale dal *token* crittografico dell'utente; attraverso un'apposita maschera *web*, l'utente (senza poter modificare il codice fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le seguenti informazioni:
   a) nome e cognome
   b) luogo e data di nascita
   c) residenza
   d) domicilio
   e) ruolo
   f) consiglio dell'ordine o ente di appartenenza.
3. I dati di cui al comma precedente, unitamente alla data in cui è avvenuta la registrazione, sono archiviati e conservati per cinque anni.
4. Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non iscritti ad alcun albo professionale o per i quali il proprio ordine non abbia provveduto all'invio dell'albo, presentano, all'atto della registrazione, copia elettronica in formato PDF dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive.
5. Qualora il professionista sia iscritto ad un albo dei consulenti tecnici, istituito presso un tribunale (ai sensi del Capo II, sezione 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), al PdA viene presentata copia elettronica in formato PDF del provvedimento di iscrizione all'albo stesso da parte del comitato; tale copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive.
6. Il punto di accesso è tenuto a conservare i documenti informatici di cui ai commi precedenti, e a renderli disponibili, su richiesta, al Ministero della giustizia.
7. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ai propri utenti registrati secondo le modalità di cui all'allegato 11.

CAPO V – PAGAMENTI TELEMATICI

ART. 26

(Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.
2. Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei soggetti abilitati nell'ambito delle funzionalità del punto di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il pagamento attraverso strumenti telematici e di ottenere la ricevuta di pagamento attraverso il medesimo canale telematico; l'accesso ai servizi di pagamento avviene previa identificazione informatica di cui all'articolo 6.
3. Le regole per l'esecuzione del pagamento, le modalità di interconnessione tra i sistemi nonchè le modalità di rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti rispettano le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179.
4. Il portale dei servizi telematici si avvale dell'infrastruttura e della piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, (Nodo dei Pagamenti-SPC) allo scopo di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento;
5. Il portale dei servizi telematici espone ai punti di accesso servizi *web* per l'esecuzione dei pagamenti telematici utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Nodo dei Pagamenti-SPC. Le funzionalità fornite dai *web service* realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici.
6. I punti di accesso possono mettere a disposizione dei propri utenti il servizio di pagamento telematico, definendo opportuni accordi con uno o più prestatori di servizi di pagamento, nel rispetto di quanto indicato al comma 3.
7. Nei casi di cui al precedente comma, il punto di accesso è garante nei confronti del Ministero della Giustizia del rispetto delle Linee Guida di cui al comma 3, relativamente alle modalità di riversamento verso la banca tesoriera e alla rendicontazione; il punto di accesso rispetta quanto indicato nelle Linee Guida relativamente al flusso di rendicontazione nei confronti del Ministero della Giustizia.
8. Il processo di pagamento consente all'utente di scegliere tra diverse modalità di pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di servizi di pagamento che aderiscono all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC.
9. La ricevuta di pagamento restituita all'utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell'importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato
10. Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 27

(Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al versamento di una o più spettanze legate ad un medesimo servizio, è costituita da un *file* XML, il cui XSD è riportato nell'Allegato 5, che:
   a) definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in particolare qualifica il versamento attraverso un identificativo univoco di cui al successivo comma 5;
   b) contiene i dati identificativi del soggetto che esegue il pagamento, contiene una parte riservata (Dati Specifici Riscossione) per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della Giustizia;
   c) viene predisposta dal soggetto che procede al pagamento ed inviata dal portale dei servizi telematici al Nodo dei Pagamenti-SPC;
2. La Ricevuta Telematica (RT) è restituita al soggetto che ha eseguito il pagamento a fronte di ogni singola RPT: essa è costituita da un *file* XML, il cui XSD è riportato nell'Allegato 5, che:
   a) definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento, tra cui l'esito del pagamento stesso e, in caso positivo, l'identificativo univoco del pagamento assegnato dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp);
   b) trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute in ingresso (RPT) relative alla parte riservata (Dati Specifici Riscossione) a disposizione della PA
3. Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di cui al comma 2, la sottoscrive- ai sensi dell'art 30, comma 5 del regolamento- con firma digitale o firma elettronica qualificata in formato CAdES; a tal fine possono essere utilizzati certificati emessi da una autorità di certificazione allo scopo messa a disposizione dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
4. Al fine di qualificare in maniera univoca il pagamento all'interno del dominio giustizia, è definito l'identificativo univoco di pagamento (IUV)) secondo i formati previsti dalle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179.
5. Lo IUV (identificato con il nome CRS nell'ambito Giustizia) è generato esclusivamente dal portale dei servizi telematici attraverso l'invocazione di un *web service* di cui all'art 26, comma 5 e ha il seguente formato: <check digits> <identificatore univoco>, dove:
   a) <check digit> costituisce il codice numerico di controllo (2 posizioni);
   b) <identificatore univoco> è rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche così strutturate: <codice PdA richiedente><codice Sistema Gestore><codice univoco operazione>; la sezione <codice PdA richiedente> (4 caratteri alfanumerici) assicura flessibilità nella emissione del CRS; la sezione <codice Sistema Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta il sistema a cui è destinata la ricevuta; la sezione <codice univoco operazione> (25 caratteri alfanumerici) contiene un codice 'non ambiguo' all'interno del dominio entro il quale viene generato.
6. Lo IUV viene inserito nella struttura RPT (elemento identificativoUnivocoVersamento) e viene restituito invariato al punto di accesso o al portale dei servizi telematici all'interno della RT (elemento identificativoUnivocoVersamento).

7. Al momento dell'accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema informatico dell'ufficio giudiziario controlla, attraverso l'identificativo univoco, che la ricevuta telematica non sia stato già utilizzata per altri servizi di pagamento e, in caso di esito positivo del controllo, la ricevuta viene marcata al fine di non permetterne il riutilizzo.

ART. 28

(Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. Allo scopo di permettere all'Amministrazione di verificare e riscontrare le ricevute generate a seguito di pagamento telematico, nell'ambito del dominio giustizia è configurato un sottosistema per la memorizzazione e gestione delle Ricevute Telematiche di cui all'articolo 27; il sottosistema è denominato *Repository* Ricevute Telematiche (RRT) ed è accessibile a tutte le applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia interessate dai pagamenti telematici.
2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici provvede a registrare la RT nel sistema RRT contestualmente al rilascio della stessa al soggetto abilitato esterno richiedente; la registrazione si conclude con esito positivo solo se lo IUV presente nella RT è stato generato dal portale dei servizi telematici
3. Per la registrazione della RT nel al sistema RRT, il portale dei servizi telematici espone un apposito *web service* il cui WSDL è pubblicato nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
4. Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei relativi identificativi univoci di pagamento secondo le modalità indicate nell'articolo 27.
5. Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1 sono messe a disposizione, sulla base di specifica convenzione da sottoscriversi con il Direttore Generale S.I.A., degli enti e delle agenzie pubbliche per l'adempimento dei propri compiti di verifica, controllo e contrasto all'evasione ed elusione.
6. I soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti in via telematica possono consultare sul portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica di cui all'articolo 6, le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1.

ART. 29

(Diritto di copia – art. 31 del regolamento)

1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo da versare per i diritti di copia; tale importo è calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, in base alle indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L'informazione è messa a disposizione dell'interessato attraverso il servizio di richiesta copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici; unitamente all'importo dei diritti ed oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato associato al flusso di gestione della richiesta e rilascio della copia.
2. La richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è pervenuta la ricevuta telematica di pagamento di cui all'articolo 27, comma 2.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30

(Gestione del transitorio – art. 35 del regolamento)

1. Al momento dell'attivazione, sul ReGIndE di cui all'articolo 7, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al medesimo soggetto comunicando l'avvenuta attivazione. La comunicazione riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà usare per le successive trasmissioni unicamente la casella PEC.
2. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato esterno utilizza unicamente il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, così come disciplinato nel presente provvedimento.
3. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi telematici:
   a) Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi indicata;
   b) Consente la ricezione di atti solo tramite PEC, rifiutando automaticamente il deposito tramite altro canale.
4. Le pubbliche amministrazioni comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 9-bis del presente provvedimento entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; le pubbliche amministrazioni possono comunicare detto indirizzo anche successivamente alla scadenza di detto termine; l'indirizzo sarà reso consultabile dagli uffici giudiziari a partire dal 91° giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 31

(Efficacia)

1. Fatto salvo quanto indicato dall'articolo 30 comma 4, il presente provvedimento acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce l'analogo provvedimento del 18 luglio 2011.

Roma, 16 aprile 2014

Il direttore generale: INTRAVAIA

ALLEGATO 1

BANCHE DATI E SISTEMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2

ALLEGATO 2

STRUTTURA DI COMUNICAZIONISOGGETTI.XML

ALLEGATO 3

STRUTTURA DI ESITI.XML

ALLEGATO 4
DTD DEI FILE E MESSAGGI DI SISTEMA

ALLEGATO 5
STRUTTURA DI DATIATO.XML

ALLEGATO 6
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI AL DEPOSITO DELLA BUSTA TELEMATICA

ALLEGATO 7
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE UNEP

ALLEGATO 8
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

ALLEGATO 9
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI AL RILASCIO DELLE COPIE

ALLEGATO 10
XSD RELATIVI AL CATALOGO DEI SERVIZI TELEMATICI

ALLEGATO 11
INFORMAZIONI SUGLI UTENTI DEI PUNTI DI ACCESSO

AVVERTENZA:

Il provvedimento integrale, con gli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it nonché nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

14A03457

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2014.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di tolclofos metile, sulla base del dossier Rizolex 10 PS 100g/Kg di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003. n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione. all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione nell'allegato I del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva tolclofos metile;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006 che indica il 31 gennaio 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tolclofos metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo RIZOLEX 10 PS 100 g/Kg conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento RIZOLEX 10 PS, presentato dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 23 giugno 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva tolclofos metile;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo RIZOLEX 10 PS 100 g/Kg, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2017, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0018982 in data 9 maggio 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro le date fissate dalla medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tolclofos metile, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo RIZOLEX 10 PS 100 g/Kg conforme all'All. III;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tolclofos metile, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione e formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato in allegato, non ancora immesso in commercio, è tenuta a rietichettare e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanze attiva tolclofos metile ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier RIZOLEX 10 PS 100 g/Kg di All. III fino al 31 gennaio 2017 ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate:
1.	7969	RIZOLEX 10 PS	22/03/1991	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	- Nuova classificazione: N (pericoloso per l'ambiente); R51/53; S2-S13-S29-S36/37/39- S60 - S61

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

RIZOLEX® 10 PS

(POLVERE SECCA)

FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER LA CONCIA DEI TUBERI DI PATATA PER IL CONTROLLO DELLA RIZOCTONIOSI

RIZOLEX 10 PS Registrazione Ministero della Sanità n° 7969 del 22.03.1991

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tolclofos-Metile puro g. 10

Coformulanti q.b. a g. 100

® Marchio registrato Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

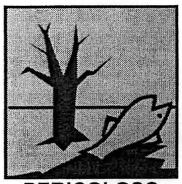
Contiene Tolclofos metile:può provocare una reazione allergica

Partita n.

SUMITOMO CHEMICAL

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. (33) 04 78 64 32 60

Contenuto: 0,100-0,250-0,5-1-5-10-20 Kg



PERICOLOSO PER L'AMBENTE

Distribuito da: **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano – Tel. 02 45280.1**

Officina di produzione: **ISAGRO SpA** - Via Nettunense Km 23,400 - Aprilia (LT)

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità della acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il RIZOLEX 10 PS è un fungicida organico in polvere secca da impiegarsi nella concia dei tuberi della patata per il controllo della Rizoctoniosi (*Rhizoctonia solani*).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

PATATA contro *Rhizoctonia solani*: concia a secco dei tuberi all'atto della semina alla dose di 100-250 g di prodotto tal quale per 100 Kg di tuberi.

È consentito un solo trattamento per ciclo colturale.

AVVERTENZA

I tuberi di patata trattati e residuati dalla semina delle colture citate non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione dei tuberi conciati non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITÀ

Non è raccomandata la miscelazione di RIZOLEX 10 PS con altri prodotti fitosanitari. Data la formulazione, è consigliabile usare il prodotto da solo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 MAR. 2014

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RIZOLEX® 10 PS

(POLVERE SECCA)

FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER LA CONCIA DEI TUBERI DI PATATA PER IL CONTROLLO DELLA RIZOCTONIOSI

RIZOLEX 10 PS Registrazione Ministero della Sanità n° 7969 del 22.03.1991

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tolclofos-Metile puro g. 10

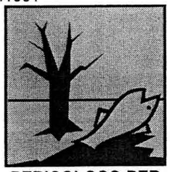
Coformulanti q.b. a g. 100

® Marchio registrato Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

Contiene Tolclofos metile:può provocare una reazione allergica

Contenuto: **100 g**

Partita n.



PERICOLOSO PER L'AMBENTE

SUMITOMO CHEMICAL

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia) Tel. +33 04 78 64 32 60

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. Via Caldera 21, 20153 Milano – Tel. 02 45280.1

Officina di produzione: **ISAGRO SpA** - Via Nettunense Km 23,400 - Aprilia (LT)

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 MAR. 2014

14A03372

DECRETO 7 aprile 2014.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva abamectina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011, tra le quali la sostanza attiva abamectina;

Considerato che le imprese titolari della autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 22 aprile 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva abamectina, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di qui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della

sostanza attiva abamectina, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni:

l'esito della valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al citato decreto di iscrizione della sostanza attiva componente, che dovranno essere presentati entro la data prevista della direttiva di approvazione;

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva abamectina sono ri-registrati provvisoriamente fino 30 aprile 2019 , data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:

l'esito della valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al citato decreto di iscrizione della sostanza attiva componente, che dovranno essere presentati entro la data prevista della direttiva di approvazione;

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **abamectina** ri-registrati provvisoriamente al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**sostanze attive componenti**
1.	013267	IMPERO	23-feb-09	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED	abamectina
2.	013307	BERLINA	28-apr-09	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED	abamectina
3.	008794	BERMECTINE	06-mar-96	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.	abamectina
4.	008795	VERTIMEC EC	06-mar-96	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.	abamectina
5.	011344	PICKILL EC	30-mag-02	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.	abamectina
6.	013927	ZAMIR 18	13-set-07	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.	abamectina
7.	013928	DYNAMEC EC	13-set-07	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.	abamectina

14A03373

DECRETO 8 aprile 2014.

Modifica al decreto 13 giugno 2011 relativo al punto 1 dell'allegato riguardante la ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di etofumesate, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier ETOFUM-FL 500 g/l SC di All. III.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del 13 giugno 2011 relativo alla ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di etofumesate, sulla base del dossier ETOFUM-FL 500 g/l SC di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il comunicato del 23 luglio 2013 relativo alla proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate tra le quali l'etofumesate e riportate nel regolamento (UE) n. 823/2012 che proroga la scadenza di suddetta sostanza attiva fino al 31 luglio 2013;

Visto in particolare il punto 1 dell'allegato al citato decreto del 13 giugno 2011, che riporta le modifiche autorizzate de] prodotto fitosanitario alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ETOFUM-FL 500 g/l SC di All. III;

Rilevato che al punto 1 dell'allegato al citato decreto 13 giugno 2011:

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1	8874	ETOFUM-FL	10/06/1996	Agrichem B.V.	- Rinuncia alla produzione negli stabilimenti: Scam S.r.l. Strada Bellaria 164 (Modena)

Erroneamente non è stato indicato la modifica di composizione e classificazione del prodotto fitosanitario ETOFUM-FL dell'impresa Agrichem B.V.;

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche al punto 1 dell'allegato del citato decreto 13 giugno 2011;

Decreta:

Si modifica il punto 1 dell'allegato al decreto 13 giugno 2011 come segue:

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1	8874	ETOFUM-FL	10/06/1996	Agrichem B.V.	- Modifica della composizione - Nuova classificazione: (nessun simbolo) R52/53; S2 - S13-S20/21-S35-S36-S61 - Rinuncia alla produzione negli stabilimenti: Scam S.r.l. Strada Bellaria 164 (Modena)

È approvato quale parte integrante del presente decreto, l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotto fitosanitario inserito nell'allegato è consentita secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 8 aprile 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETOFUM - FL

ERBICIDA SELETTIVO PER LA COLTURA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
- Etofumesate puro: g 44.13 (500 g/L)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

AgriChem

AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout – Olanda
Tel: +31-162 431931; +39-02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. 8874 del 10/06/1996

Stabilimento di produzione: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda)

Taglie: 0.5-1-5-10-20 L **Partita n.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ETOFUM-FL è un diserbante selettivo che viene impiegato per il diserbo della barbabietola da zucchero a semina primaverile e autunnale. Il prodotto agisce per assorbimento radicale e fogliare sulle infestanti quando sono in fase di germinazione o allo stadio giovanile. Per una completa azione sulle malerbe il prodotto necessita di essere miscelato con prodotto ad azione complementare ed integrativa a base di cloridazon e fenmedifam.
ETOFUM-FL é efficace contro le seguenti principali infestanti: *Avena* spp. (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Apera spica-venti* (Capellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Setaria viridis* (Falso panico), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Spergula arvensis* (Renaiola comune), *Stellaria media* (Centocchio).

MODALITÁ E CAMPI DI IMPIEGO
Barbabietola a semina primaverile
- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2 per ettaro in combinazione con Lenacil (Kg 0.4-0.5/Ha di sostanza attiva) o Cloridazon (kg 1.6/Ha di sostanza attiva) in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione. Nel trattamento di pre emergenza intervenire subito dopo la semina e prima dell'emergenza delle infestanti.
- Post-emergenza: litri 1-1,2/Ha in combinazione con Fenmedifam (litri 5/Ha di prodotto commerciale al 16%) in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

8 APR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.................

Barbabietola a semina autunnale
- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2/Ha in combinazione con Lenacil (kg 0.7-0.8 di sostanza attiva ad ettaro) in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione.
- Post-emergenza: litri 1.2-1.5/Ha con 5-6 litri di Fenmedifam (prodotto commerciale), in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Con le miscele proposte viene aumentato lo spettro d'azione su altre malerbe.

NON SUPERARE LA DOSE DI 2 L/HA OGNI 3 ANNI

AVVERTENZE: nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza il prodotto non si deve impiegare su terreni sabbiosi e con alto contenuto di sostanza organica (più del 5%). Dopo il trattamento di pre-emergenza, il terreno deve essere sufficientemente umido; in caso contrario effettuare un intervento irriguo. Nel caso si dovesse effettuare una risemina di altra coltura, realizzare prima un'aratura profonda.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con altri prodotti che ne completino l'efficacia quali Fenmedifam, Lenacil e Cloridazon.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

8 APR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del................

14A03371

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 aprile 2014.

Modifica dell'allegato tecnico al decreto 21 febbraio 2013 recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare l'articolo 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 e succ. mod., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Vista la nota n. 12813 del 31 ottobre 2013 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha proposto di modificare, relativamente alla rotta Olbia-Milano, l'allegato tecnico del decreto ministeriale sopra citato in ordine allo spostamento della fascia oraria di metà giornata del secondo volo previsto nei mesi in cui sono prescritte almeno due frequenze giornaliere alla prima serata al fine di venire incontro alle preferenze dell'utenza per i voli relativi alle ore serali;

Considerato che con nota prot. n. 4238 del 03 aprile 2014 la Regione Autonoma della Sardegna ha confermato la necessità di apportare le modifiche al D.M. n. 61/2013 nei termini richiesti;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla Regione Autonoma della Sardegna;

Ritenuto di modificare il testo dell'allegato tecnico al decreto n. 61 del 21 febbraio 2013 limitatamente, per il collegamento Olbia-Milano Linate, alla fascia oraria di metà giornata relativa al secondo volo nel periodo in cui sono previste almeno due frequenze giornaliere.

Decreta:

Art. 1.

L'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa», pubblicato nella Gazzetta fficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, è così modificato:

al paragrafo 3.1.6 lett. *b)* orari, la prima colonna della tabella OLB-LIN è sostituita dalla seguente:

OLB-LIN

2 voli
7.00/7.30 19.30/21.00

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 24 aprile 2014

Il Ministro: LUPI

14A03420

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2014.

Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto in particolare l'art. 12 del Reg. (CE) n. 882/2004 che prevede che l'autorità competente designi i laboratori che possono eseguire analisi dei campioni ufficiali prelevati durante i controlli ufficiali;

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Criteri generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2010, recante «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2010 n. 16954 recante «Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2011 n. 309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni uniformi che garantiscano una gestione coerente della normativa in ambito nazionale tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Food and Veterinary Office della Commissione UE;

Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 20 febbraio 2014.

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti necessari per la designazione, ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, dei laboratori di prova incaricati di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica.

2. I laboratori di prova effettuano prove su campioni prelevati dagli Organismi di Controllo, autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

3. I risultati di ogni prova, riportati nel rapporto di prova, non si configurano come certificazione di conformità del prodotto alla produzione biologica.

Art. 2.

Autorità competente

1. L'autorità competente per la designazione dei laboratori di prova di cui all'art. 1 del presente decreto è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

2. L'autorità competente istituisce l'elenco pubblico dei laboratori designati ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica.

3. L'elenco è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sul sito del SINAB ed è aggiornato in tempo reale.

4. L'autorità competente, qualora sussista l'urgenza di eseguire analisi sulla base di prove non accreditate a livello nazionale, autorizza i laboratori di prova già accreditati ed autorizzati all'utilizzo di metodi appropriati per l'esecuzione delle stesse.

Art. 3.

Designazione dei laboratori di prova

1. I laboratori di prova, per essere designati, devono essere accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

2. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove, necessarie per la gestione dello schema di certificazione ai requisiti del Reg. (CE) n. 834/2007, e la partecipazione alle prove comparative interlaboratorio relativamente alle analisi che essi effettuano.

3. I laboratori di prova presentano apposita istanza completa delle informazioni richieste, secondo modalità e contenuti indicati all'Allegato I del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio agricoltura biologica – Via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma.

4. L'autorità competente, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, designa i laboratori ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'Art. 2 comma 2 del presente Decreto.

5. I laboratori di prova sono inclusi nell'elenco per lo stesso periodo di tempo di validità dell'accreditamento alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.

Art. 4.

Variazioni ed esclusioni dei laboratori di prova

1. I laboratori di prova sono tenuti a comunicare all'autorità competente, secondo modalità e contenuti indicati all'Allegato II, ogni variazione relativa alle informazioni contenute nell'istanza di cui all'art. 3 par. 3, incluse variazioni dell'elenco delle prove accreditate che abbiano influenza sulle attività di cui al presente decreto, nonché eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento UNI EN ISO/IEC 17025:2005.

2. I laboratori di prova sono tenuti altresì ad inoltrare all'autorità competente l'eventuale richiesta di esclusione dall'elenco pubblico.

3. L'autorità competente, previa motivata comunicazione, esclude dall'elenco pubblico il laboratorio di prova qualora emerga che lo stesso non sia più in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro e non oltre il 1° giugno 2014, data di applicazione del presente decreto, i laboratori di prova devono essere inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto.

2. I laboratori, accreditati alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, continuano ad operare fino alla data di applicazione del presente decreto.

3. Gli allegati al presente decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e le Province Autonome, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 marzo 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1363

ALLEGATO

Protocollo ufficio
acquisizione istanza

D.M. n. 2592 del 12 marzo 2014

"Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni"

☐ **Prima autorizzazione**	Spazio per la marca da bollo €

Ragione sociale:
Indirizzo:
Recapiti telefonici:
Posta elettronica certificata:
Nome del legale rappresentante:
Nome della persona che assicura il collegamento con le autorità competenti:
Nome del Direttore tecnico (punto 4.1.5 lett. h della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005):
Nome del Responsabile della qualità (punto 4.1.5 lett. i della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005):
Nome delle persone delegate alla firma dei rapporti di prova:

Documentazione allegata

	Copia del certificato di accreditamento alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"
	Copia dell'elenco prove accreditate
	Dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'insussistenza di vincoli commerciali, finanziari o di qualsiasi altra natura, interni od esterni, che possano avere un'influenza negativa sui giudizi tecnici del laboratorio
	Copia del documento di identità del legale rappresentante debitamente firmata
	Modello del rapporto di prova di cui ai punto 5.10 "Presentazione dei risultati" della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005

Luogo e data Firma

Informativa resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Si informa che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza sarà a cura del Ministero nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, ogni soggetto potrà consultare o modificare i suoi dati o opporsi al loro utilizzo presentando richiesta al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio Agricoltura biologica via XX Settembre, 20 – 00187 - Roma.

ALLEGATO

Protocollo ufficio
acquisizione istanza

D.M. n. 2592 del 12 marzo 2014

"Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni"

☐ **Variazione** ☐ **Rinnovo**	Spazio per la marca da bollo €

Compilare esclusivamente i campi relativi all'informazione variata, indicando la ragione sociale del laboratorio

Ragione sociale:
Indirizzo:
Recapiti telefonici:
Posta elettronica certificata:
Nome del legale rappresentante:
Nome della persona che assicura il collegamento con le autorità competenti:
Nome del Direttore tecnico (punto 4.1.5 lett. h della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005):
Nome del Responsabile della qualità (punto 4.1.5 lett. i della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005):
Nome delle persone delegate alla firma dei rapporti di prova:

Documentazione allegata

Allegare esclusivamente la documentazione relativa alle informazioni variate

	Copia del certificato di accreditamento alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”
	Copia dell’elenco prove accreditate
	Dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza di vincoli commerciali, finanziari o di qualsiasi altra natura, interni od esterni, che possano avere un’influenza negativa sui giudizi tecnici del laboratorio
	Copia del documento di identità del legale rappresentante debitamente firmata
	Modello del rapporto di prova di cui ai punto 5.10 “Presentazione dei risultati” della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005

Luogo e data Firma

Informativa resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Si informa che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza sarà a cura del Ministero nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, ogni soggetto potrà consultare o modificare i suoi dati o opporsi al loro utilizzo presentando richiesta al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, Ufficio Agricoltura biologica via XX Settembre, 20 – 00187 - Roma.

14A03349

DECRETO 11 aprile 2014.

Autorizzazione al laboratorio Biopat S.r.l., in Sant'Angelo a Cupolo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 1 aprile 2014 dal laboratorio Biopat S.r.l., ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (BN), Piazza Piano n. 1 - Perrillo, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 aprile 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biopat S.r.l., ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (BN), Piazza Piano n. 1 - Perrillo, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Responsabile del laboratorio è Nicoletta Fidanza.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biopat S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CE 1989/2003 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CE 1989/2003 allegato III

14A03347

DECRETO 11 aprile 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli, in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 15 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 96 del 26 aprile 2010 con il quale al Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, Via Del Commercio n. 112, Zona Industriale Basso Marino è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 marzo 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 febbraio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, Via Del Commercio n. 112, Zona Industriale Basso Marino, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 febbraio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R2009 par. 2.2
Caratteristiche cromatiche	OIV-MA-AS2-11 R2006
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV-MA-AS315-03 R2009
Estratto secco netto (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-01A R2009 par.3.2
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012 par.6
Metanolo	OIV MA-AS312-03B R2009

Titolo alcolometrico effettivo	OIV MA-AS312-01A R2009 par. 4C
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV MA-AS312-01A R2009 par. 4C + OIV MA-AS311-01A R2009 par.3.2
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R2009 par 3.2
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

14A03348

DECRETO 11 aprile 2014.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Nostrano Valtrompia".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 629 della Commissione del 06 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 182 del 13 luglio 2012 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Nostrano Valtrompia";

Vista l'istanza presentata in data 01 febbraio 2013 dal Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia, con sede legale in Gardone Val Trompia (BS), Viale G. Matteotti n. 327, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < caseifici > nella filiera formaggi stagionati individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Nostrano Valtrompia";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP "Nostrano Valtrompia" registrata con Reg. (UE) n. 629 della Commissione del 06 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 182 del 13 luglio 2012.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia, con sede in Gardone Val Trompia, Via G. Matteotti n. 327, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP "Nostrano Valtrompia".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP "Nostrano Valtrompia" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP "Nostrano Valtrompia" appartenenti alla categoria "caseifici", nella filiera formaggi stagionati, individuata dall'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

14A03350

DECRETO 11 aprile 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentati-

vità, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 24 aprile 2002, già confermato con decreto del 13 aprile 2005, con decreto dell'11 aprile 2008 e con decreto del 14 aprile 2011, al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola, con sede in Novara, via Andrea Costa n. 5/c, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2014

Il Direttore generale: GATTO

14A03358

DECRETO 11 aprile 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio Daunia Verde a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARTE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle

indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 235 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 14 giugno 2002, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Daunia Verde l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Daunia Verde l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Daunia Verde l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Daunia Verde l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < olivicoltori > nella filiera < grassi (oli)> individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Dauno»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Daunia Verde a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 26 aprile 2002, già confermato con decreto del 13 aprile 2005, con decreto dell'11 aprile 2008 e con decreto del 14 aprile 2011 al Consorzio Daunia Verde, con sede in Foggia, c/o Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia Via Dante Alighieri n. 27, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

14A03359

DECRETO 11 aprile 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto San Daniele a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto San Daniele il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto San Daniele»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del Prosciutto San Daniele l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del Prosciutto San Daniele l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del Prosciutto San Daniele l'incarico a svolgere le funzioni di

cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto San Daniele»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "imprese di lavorazione" nella filiera "preparazione carni" individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del Prosciutto San Daniele a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 26 aprile 2002, confermato con decreto del 13 aprile 2005, con decreto dell'11 aprile 2008 e con decreto del 14 aprile 2011 al Consorzio del Prosciutto San Daniele con sede in San Daniele del Friuli (UD), Via Umberto I n. 26, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto San Daniele».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 1° dicembre 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

14A03360

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 aprile 2014.

Rettifica del decreto 3 aprile 2014 relativo all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio della S.r.l. Costa Verde ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legge n. 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto legge n. 347/03 con contestuale nomina dell'organo commissariale;

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 2014 con il quale la procedura di amministrazione straordinari è stata estesa alla Società Costa Verde S.r.l. in liquidazione, facente capo al Gruppo Valtur, a seguito di richiesta inoltrata dai commissari straordinari a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legge n. 347/03;

Rilevato che in tale decreto risulta erroneamente indicato il codice fiscale della predetta Società, coincidente con il suo numero di iscrizione al registro delle imprese;

Rilevata la necessità di provvedere alla rettifica del predetto errore,

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto 3 aprile 2014 è rettificato in 01869690170 il codice fiscale della Società Costa Verde S.r.l. in liquidazione, coincidente con il suo numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano, ivi erroneamente indicato in 01853820170.

Art. 2.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetrone Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 75/2014-2551 del 14 aprile 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ONDANSETRONE DR. REDDY'S

Confezioni:

039689017 - «4 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL;

039689029 - «4 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

039689031 - «8 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL;

039689043 - «8 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister AL/AL.

Il titolare Dr. Reddy's S.r.l. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A03333

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefotaxima Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 76/2014-2551 del 14 aprile 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CEFOTAXIMA DR. REDDY'S.

Confezione: 035394028 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml.

Il titolare Dr. Reddy's S.r.l. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A03334

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Repaglinide Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 77/2014-2551 del 14 aprile 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: REPAGLINIDE DR. REDDY'S.

Confezioni:

040339018 - «0,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/ALU-PVC/ALU;

040339020 - «0,5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/ALU-PVC/ALU;

040339032 - «0,5 mg compresse» 120 compresse in blister OPA/ALU-PVC/ALU;

040339044 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/ALU-PVC/ALU;

040339057 - «1 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/ALU-PVC/ALU;

040339069 - «1 mg compresse» 120 compresse in blister OPA/ALU-PVC/ALU;

040339071 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/ALU-PVC/ALU;

040339083 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/ALU-PVC/ALU;

040339095 - «2 mg compresse» 120 compresse in blister OPA/ALU-PVC/ALU;

040339107 - «0,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040339119 - «0,5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040339121 - «0,5 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040339133 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040339145 - «1 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040339158 - «1 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040339160 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040339172 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040339184 - «2 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Il titolare Dr. Reddy's S.r.l. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A03335

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Alfra».

Con la determinazione n. aRM - 78/2014-1671 del 14 aprile 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfra Snc di Anselmo Leonarda & C. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PRAMIPEXOLO ALFRA.

Confezioni:

039992084 - «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC-ALU;

039992072 - «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PE/PVDC-ALU;

039992060 - «1,1 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC-ALU;

039992058 - «1,1 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PE/PVDC-ALU;

039992045 - «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC-ALU;

039992033 - «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PE/PVDC-ALU;

039992021 - «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC-ALU;

039992019 - «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PE/PVDC-ALU.

Il titolare Alfra Snc di Anselmo Leonarda & C. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A03336

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Madopar»

Estratto determinazione V&A. n. 667 del 2 aprile 2014

Titolare AIC: Roche S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Durante, 11 - 20131 Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 00747170157.

Medicinale: MADOPAR.

Variazione AIC: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: Madopar,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 023142019 - "100 mg + 25 mg capsule rigide" 30 capsule;

AIC n. 023142033 - "200 mg + 50 mg compresse divisibili" 50 compresse;

AIC n. 023142045 - "100 mg + 25 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 30 capsule;

AIC n. 023142058 - "100 mg + 25 mg compresse dispersibili" 30 compresse,

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della determinazione per modifica stampati AIFA/V&A/P/11391 del 3 febbraio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 18 febbraio 2014;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03342

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A. n. 669 del 2 aprile 2014

Titolare AIC: Mylan S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 13179250157.

Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO MYLAN GENERICS.

Variazione AIC: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: Isosorbide Mononitrato Mylan Generics,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 036258010 - "20 mg compresse " 50 compresse;

AIC n. 036258022 - "40 mg compresse " 30 compresse;

AIC n. 036258034 - "60 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse,

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della determinazione per modifica stampati AIFA/V&A/P/11411 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2014.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03343

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Zentiva»

Estratto determinazione V&A n. 714 del 10 aprile 2014

Specialità medicinale: MONTELUKAST ZENTIVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1721/001-003/II/007.

Tipo di modifica: B.1.z) Altra variazione.

Modifica apportata: aggiornamento dell'ASMF del produttore MSN Pharmachem della sostanza attiva Montelukast Zentiva: AP: dalla versione MB/AP/04/05-08 di maggio 2008 alla versione MB/AP/06/11-11 di novembre 2011.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03344

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Revlis».

Estratto determinazione V&A 713 del 10 aprile 2014

Specialità medicinale: REVLIS;

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Crinos S.p.A.;

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1975/001/II/005;

Tipo di Modifica: B.1.a.z) Altra variazione;

Modifica Apportata: Aggiornamento dell'ASMF del principio attivo clopidogrel del produttore Dr. Reddy's Laboratories Limited.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03345

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Mylan Generics».

Estratto Determinazione V&A 712 del 10 aprile 2014

Specialità Medicinale: LANSOPRAZOLO MYLAN GENERICS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0395/001-002/II/021/G;

Tipo di modifica:

B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi;

B.II.b.5.a Modifica delle prove in corso di fabbricazione o deilimiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione;

B.II.b.3 *z)* Modifica del processo di fabbricazione del prodotto finito . Altra variazione;

B.II.b.5 *z)* Modifica dei controlli o dei limiti in process, durante la fabbricazione del prodotto finito. Altra variazione.

Modifica Apportata:

Aumento delle dimensioni del lotto industriale fino a 1000 kg;

Ri-regolazione di alcuni parametri relativi alle apparecchiature;

Eliminazione di un test in-process non significativo: Assay;

Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione: Visual Inspection.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03346

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilsol 200 solubile» 200 g/1000 g.

Provvedimento n. 299 del 1° aprile 2014

Medicinale veterinario «TILSOL 200 SOLUBILE» 200 g/1000 g, polvere per uso orale per vitelli da latte, suini, broilers, nelle confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102697012;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102697036;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102697048.

Oggetto: variazione: modifica tempi di attesa (Revisione D.M. 4 Marzo 2005).

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) - Viale Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (D.M. 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i suini: carne e visceri: da 8 giorni a 3 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

vitelli da latte - carne e visceri: 24 giorni;

suini - carne e visceri: 3 giorni;

broilers - carne e visceri: 12 giorni.

Non è consentito l'uso durante l'ovodeposizione in animali che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03319

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardisure Flavoured» 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg e 10 mg compresse per cani.

Estratto del provvedimento n. 297 del 1° aprile 2014

Oggetto: medicinale veterinario «CARDISURE FLAVOURED» 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg e 10 mg compresse per cani (A.I.C. n. 104323).

Titolare: Eurovet Animal Health B.V. - Handelsweg 25, NL-5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

Modifica: Procedura Europea n. UK/V/0375/001-004/IB/007/G.

Si autorizza l'aggiunta del sito Dales Pharmaceuticals Ltd, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton North Yorkshire, BD23 2RW - Regno Unito come sito responsabile della produzione, del controllo, del confezionamento primario e secondario e del rilascio dei lotti del prodotto finito, in aggiunta al sito già autorizzato, responsabile del rilascio dei lotti: Eurovet Animal Health BV - Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03320

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Supramox S.P.» 700 mg/g polvere per uso orale per vitelli, suini, polli e tacchini.

Provvedimento n. 292 del 1° aprile 2014

Medicinale veterinario «SUPRAMOX S.P.» 700 mg/g polvere per uso orale per vitelli, suini, polli e tacchini.

Confezioni:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 101963015;

barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 101963027;

secchiello da 4290 g - A.I.C. n. 101963039;

sacco da 4290 g - A.I.C. n. 101963054;

sacco in poliestere/ALU/PE da 1430 g - A.I.C. n. 101963078;

sacco in poliestere/ALU/PE da 4290 g - A.I.C. n. 101963066.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Cod. Fisc. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: estensione alle specie anatre, faraone, fagiani e quaglie (per le confezioni già autorizzate).

Variazione tipo IB:C:I:z) aggiunta nuova confezione.

Si autorizza, per le confezioni già autorizzate del medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione d'uso alle seguenti specie: anatre, faraone, fagiani e quaglie.

Pertanto le specie ora autorizzate sono le seguenti: vitelli, suini, polli, tacchini, anatre, faraone, fagiani e quaglie.

A seguito della modifica suindicata vengono modificati i seguenti punti del RCP e relativi punti degli altri stampati illustrativi.

4.2. - Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione.

SUPRAMOX S.P. è indicato nelle infezioni sostenute da germi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili all'amoxicillina, in particolare:

in vitelli, suini, polli e tacchini è indicato nelle infezioni sostenute da Actinobacillus spp., Arcanobacterium spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Listeria monocytogenes, Mannheimia haemolytica, Moraxella spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.;

in anatre, faraone, fagiani e quaglie è indicato nelle infezioni sostenute da, Clostridium perfringens, Erysipelotrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Riemerella anatipestifer, Staphylococcus aureus.

Il prodotto è quindi indicato nelle infezioni dell'apparato respiratorio (bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti, pleuriti, complicazioni polmonari delle infezioni virali); infezioni dell'apparato gastro-enterico (enteriti, colangioepatiti); streptococcosi e stafilococcosi del suino; infezioni urinarie (nefriti, cistiti); infezioni genitali; infezioni cutanee; infezioni articolari.

4.9. - Posologia e via di somministrazione.

Anatre, faraone, fagiani e quaglie:

nelle prime 4 settimane di età: 12 g/100 l acqua pari a 14 mg di p.a./kg di p.v./giorno per 5 giorni;

oltre le 4 settimane di età: 20 g/100 l acqua pari a 14 mg di p.a./kg di p.v./giorno per 5 giorni.

Per evitare un sovra-sottodosaggio il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile.

Per semplificare la somministrazione liquida si suggerisce di preparare una soluzione miscelando la posologia consigliata di Supramox

S.P. in 5-10 l di acqua o latte e mescolare fino a completa dissoluzione. Successivamente, incorporare la soluzione così ottenuta nel quantitativo di acqua o latte necessario per un abbeveraggio normale.

Il misurino colmo allegato alle sole confezioni in barattolo da 143 g e 1430 g ha una capacità di 10 g.

4.11. - Tempi di attesa.

Carne e visceri:

vitelli: 20 giorni;

suini: 2 giorni;

polli, tacchini, anatre, faraone, fagiani e quaglie: 2 giorni.

Uso non autorizzato in volatili che producono uova per il consumo umano.

5.1. - Proprietà farmacodinamiche.

L'amoxicillina è una penicillina semisintetica con effetto battericida, che agisce sui batteri Gram-positivi (Arcanobacterium spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) e Gram-negativi (Actinobacillus spp., Escherichia coli, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Mannheimia haemolytica, Moraxella spp., Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella spp., Riemerella anatipestifer, Salmonella spp.) mediante inibizione della sintesi della parete batterica.

La risposta terapeutica è rapida e la lisi batterica avviene in un tempo inferiore rispetto all'ampicillina.

Le MIC_{90} dell'amoxicillina nei confronti dei principali microrganismi patogeni di polli, anatre, faraone, fagiani e quaglie sono le seguenti:

SPECIE BATTERICA	MIC_{90} (µg/ml)	
	polli	anatre, faraone, fagiani, quaglie
Clostridium perfringens	0,5	0,5
Erysipelotrix rhusiopathiae	-	0,5
Escherichia coli	4	4
Ornithobacterium rhinotracheale	1	-
Pasteurella multocida	0,5	0,5
Riemerella antipestifer	1	1
Staphylococcus aureus	0,5	0,5

Si autorizza, inoltre, l'aggiunta della seguente nuova confezione nella forma farmaceutica di premiscela per alimenti medicamentosi: sacco da 4290 g - A.I.C. n. 101963080 per la sola specie di destinazione dei suini.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

polvere per uso orale per vitelli, suini, polli, tacchini, anatre, faraona, fagiani e quaglie:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 101963015;

barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 101963027;

secchiello da 4290 g - A.I.C. n. 101963039;

sacco da 4290 g - A.I.C. n. 101963054;

sacco in poliestere/ALU/PE da 1430 g - A.I.C. n. 101963078;

sacco in poliestere/ALU/PE da 4290 g - A.I.C. n. 101963066;

premiscela per alimenti medicamentosi per suini:

sacco da 4290 g - A.I.C. n. 101963080.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03321

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phenoleptil» 12,5 mg e 50 mg compresse per cani.

Provvedimento n. 308 del 4 aprile 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0336/003-004/DC

Medicinale veterinario «PHENOLEPTIL» 12,5 mg e 50 mg compresse per cani.

Confezioni:

«Phenoleptil» 12,5 mg compresse per cani:

scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104151016;

«Phenoleptil» 50 mg compresse per cani:

scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104151028.

Titolare A.I.C.: LE VET B.V. con sede in Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: estensione di concentrazione con conseguente aggiunta di quattro confezioni (da 25 mg e 100 *mg)*.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione di concentrazione con l'immissione in commercio di quattro nuove confezioni:

«Phenoleptil» 25 mg compresse per cani:

confezione contenente 10 blister in alluminio/ pvc contenenti ciascuno 10 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 104151030;

confezione contenente 50 blister in alluminio/ pvc contenenti ciascuno 10 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 104151042;

«Phenoleptil» 100 mg compresse per cani:

confezione contenente 10 blister in alluminio/ pvc contenenti ciascuno 10 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 104151055;

confezione contenente 50 blister in alluminio/ pvc contenenti ciascuno 10 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 104151067.

La composizione delle due nuove confezioni da 25 mg è la seguente:

ogni compressa contiene:

principio attivo: Fenobarbitale 25 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La composizione delle due nuove confezioni da 100 mg è la seguente:

ogni compressa contiene:

principio attivo: Fenobarbitale 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità delle quattro nuove confezioni è la seguente:

Medicinale confezionato per la vendita: 3 anni.

Conservare le compresse frazionate nel blister aperto e utilizzare entro 48 ore.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A03322

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «ZÁZRIVSKÉ VOJKY»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 109 dell'11 aprile 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Slovacchia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Formaggi" - «ZÁZRIVSKÉ VOJKY».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A03353

Domanda di registrazione della denominazione «РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА» (ROLE TRAPEZITSA)

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 101 del 5 aprile 2014, a norma dell'art. 50, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dalla Bulgaria, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - POJIE ТРАПЕЗИЦА (ROLE TRAPEZITSA).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimeto delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A03354

Domanda di registrazione della denominazione «JAMÓN DE SERÓN»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 101 del 5 aprile 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» - JAMÓN DE SERÓN.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A03355

Domanda di registrazione della denominazione «ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ» (STAFIDA SOULTANINA KRITIS).

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 101 del 5 aprile 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta, presentata dalla Grecia ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» - ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (STAFIDA SOULTANINA KRITIS).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A03356

Domanda di modifica della denominazione registrata «CROTTIN DE CHAVIGNOL» / «CHAVIGNOL»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 103 dell'8 aprile 2014 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» - «CROTTIN DE CHAVIGNOL» / «CHAVIGNOL».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A03357

REGIONE TOSCANA

Approvazione ordinanza n. 10 del 25 marzo 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548 legge 24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena rende noto che con propria ordinanza n. 10 del 25/03/2014 ha provveduto all'affidamento di un servizio di Bonifica bellica propedeutica alle indagini preliminari per la realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio nel comune di Orbetello, che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 9 aprile 2014 parte prima, nel sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e nel sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A03374

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex articolo 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal DPR n. 275/07.

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - viale della Letteratura 30, 00144 Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

AALDERS STEVEN
ACCARDI ANGELO
ADDAMIANO NATALE
ADELE RODER + KERSTIN BRATSCH
ADRIAN MARC
AGAZZI ERMENEGILDO
AIRAUDI OBERTO
AJMONE LIDIO
ALBINO LUCA
ALCARAZ JORDI
ALEBARDI ANGIOLO
ALEXANDROVICH BENOIS NIKOLAI
ALFANO CARLO
ALGARDI ALESSANDRO
ALLAVENA MICHELE
ALLOATI ADRIANO
ALLOATI GIOVAN BATTISTA
ALTAMIRA ADRIANO
AMBROSI ALFREDO GAURO
AMISANI GIUSEPPE
ANDREOLI ATTILIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANNALU
ANONIMO
ANZIL
APOLLONIO MARINA
APPELT DIETER
ARDISSONE YOLANDE
ARMENI GUIDO
ARMODIO
ARNEGGER ALOIS
ARP JEAN
ARPS GESINE
ARRIGONI LUIGI
ASCO FRANCO
ASSETTO FRANCO
ATZA ANTONIO
AVANESSIAN ALFONSO
AVENALI MARCELLO
AVONDO SILVIO
BACCIO MARIA BACCI
BADODI ARNALDO
BAER MONICA
BAGNOLI MARCO
BALDASSINI CARLO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALKA MIROSLAW
BALLOCCO MARIO
BALTHAZAR ROSE WILLIAM
BALZANO CHRISTIAN
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARABINO ARMANDO
BARACCHINI CAPUTI ADRIANO
BARBAGALLO ORESTE
BARBIERI OSVALDO
BARCLAY PER
BARDELLI ADEMARO
BARDETTI GIACINTO
BARGONI GIANCARLO
BARILLI LATINO
BAROVERO ERMANNO
BARTANA YAEL
BARTOLENA GIOVANNI
BARZANTI LICINIO
BASALDELLA MIRKO
BASSANO LUIGI
BASSIRI BIZHAN
BATTAINI RINO GASPARE
BAUER MARC
BAZAN ALESSANDRO
BECCHINA GIOVANNI
BECHER BERND & HILLA
BECHERI EMANUELE
BEDINI MARIA CARLA
BEISONE ALFREDO
BELARDINELLI SILVANO
BELCASTRO ALFREDO
BELLANDI GIORGIO
BELLINI GIANNI
BELTRAME ACHILLE
BENAGLIA ENRICO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENETTON TONI
BENISCELLI ALBERTO
BENTIVOGLIO CESARE
BERALDO FRANCO
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERNARDI ROMOLO
BERNARDONI PINUCCIA
BERNASCONI UGO
BERRESHEIM TIM
BERRINO MARIO
BERTELLI FLAVIO
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTOCCHI NINO
BERTOCCI CARLO
BERTUCCI GIACOMO
BESANA CAMILLO
BETTI MAURO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BETTIS GIANCARLO
BETTOLO LEONARDO
BIAGI GIUSEPPE
BIAGINI ALFREDO
BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
BIASI GUIDO
BIASI-CHIGGIO-COSTA-LANDI-MASSIRONI
BIASIUCCI ANTONIO
BICCHI SILVIO
BIENAIME FRANCESCO
BIETTI ARTURO
BIGAS LUNA JUAN JOSE
BIGLIONE ANNIBALE
BIONDA MARIO
BISANZIO ANDREA
BITZER MATTHIAS
BLOCH MAYA
BOCCACCI MARCELLO
BOCCALATTE PIETRO ANACLETO
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGONI ADRIANO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOHM ARIELA
BOHRINGER VOLKER
BOILLE LUIGI
BOIRY CAMILLE
BOLAFFI NICOLA
BOLANO ITALO
BOLOGNESI MARCO
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONANNI CLAUDIO
BONECHI LORENZO
BONETTI UMBERTO
BONFANTI ARTURO
BONGIOVANNI RADICE RENZO
BONIVENTO EUGENIO
BONOMI CORRADO
BORGHI ENRICA
BORRA POMPEO
BORTOLOSSI WALTER
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI FERRUCCIO

BOSCO GIACINTO
BOSIA AGOSTINO
BOSISIO FRANCO
BOSSI ERMA
BOSWELL JASSIE
BOTO MARTHA
BOUNAN CHARLY
BOURGEOIS LOUIS
BOUVARD ANTOINE
BOZZALLA GIUSEPPE
BOZZANO GUGLIELMO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDANI ANDREA
BRANDO ANGELO
BRAQUE GEORGES
BRASS ITALICO
BRATSCH KERSTIN
BRESCIANI ANTONIO
BRESSANIN VITTORIO EMANUELE
BREUNING OLAF
BREVEGLIERI CESARE
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BRITTO ROBERTO
BRITTO ROMERO
BROCKHURST GERALD L.
BROGGI MARIO
BROGLIO EDITA
BRONSTEIN PABLO
BRUGNOLI EMANUELE
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNETT FERNANDA
BRUS GUNTER
BRUSCIA FRANCESCO
BUCCELLA DANILO
BURTIN MARCEL
BUTZER ANDRE'
BUZZATI DINO
CABRAS CESARE
CACCAVALE GIUSEPPE
CACCIOLA ENZO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLIANI LUIGI
CALANDRI MARIO
CALDERINI LUIGI
CALDERINI MARCO
CALVI GREGORIO
CAMARDA FRANCESCO
CAMPANELLA FABRIZIO
CAMPEGGI SILVANO
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CANAVACCIUOLO MAURIZIO
CANDELORO FRANCESCO
CANEGALLO SEXTO
CANEPA ANTON MARIO
CANONICA PIETRO
CANTARONI STEFANO
CAPASSO GIUSEPPE
CAPOCCHINI UGO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPA MARINETTI BENEDETTA
CAPPELLI GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPUTO ULISSE
CARÀ UGO
CARAVAGGIO GIANNI
CARDENA FELIPE
CARDILLO GIUSEPPE
CARELLI AUGUSTO
CARENA ANTONIO
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARGO IVAN
CARLO QUAGLIA
CARMIGNANI VIRGILIO
CARMONA BRIONES FERNANDO
CARNEVALE FULVIA
CAROTENUTO MARIO
CARROLI MIRTA
CARROLL LAWRENCE
CARSTEN HOLLER
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CASARINI PINO
CASCELLA BASILIO
CASCELLA PIETRO
CASCIARO GIUSEPPE
CASELLI GIUSEPPE
CASENTINI MARCO
CASIMIRO JODI
CASONI AURELIA
CASTAGNOLA
CASTEGNARO FELICE
CASTEL ROGER
CASTELLO ENRICO
CATELANI ANTONIO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALERI LODOVICO
CAVALIERI PAOLO
CAVASANTI GIUSEPPE
CECCONI P.
CELOMMI RAFFAELLO
CERACCHINI GISBERTO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERI ARMANDO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHIACCHIO FRANCESCO
CHIAPPELLI FRANCESCO
CHIERICOZZI ELVIO
CHIESI GIORGIO
CHIMENTI PINO
CHINI MATTEO
CHIODI UMBERTO
CHIOSSI MICHELE
CHIPARUS DEMETER H.
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CICCARINI CARMINE
CIGLER VACLAV
CIMA LUIGI
CINTOLI CLAUDIO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CISINSKI VIVIANE
CIUSA ROMAGNA GIOVANNI
CLAUDUS RODOLFO
CLEMENTE JACK
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COFFA ANDREA
COLACICCHI FRANCESCO
COLINET CLAIRE J.R.
COLLINA RAFFAELE
COLLU PIETRO
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COMELLI DANTE
COMOLLI LUIGI
CONSADORI SILVIO
CONSIGLIO MARIO
CONSTANT ANTON
CONTE PINO
CONTI AUGUSTO
CONTI PAOLO
CONTINI CARLO
COPLANS JOHN
COPPINI FAUSTO ELISEO
CORBELLI EDGARDO
CORLIN GUSTAVE AUGUSTE
CORRADI ALFONSO
CORRIGA ANTONIO
COSTA TONI
COSTANTINI VIRGILIO
COSTETTI GIOVANNI
COVILI GINO
CRAFFONARA AURELIO
CREMONA ITALO
CREPAS GUIDO
CRESSINI CARLO
CRIQUET FRANKY
CRISCONIO LUIGI
CRIVELLI RENZO
CROATTO BRUNO
CROMATICO
CROTTI JEAN
CURRY ROBERT FRANZ
CURTONI PINO
CYTTER KEREN
CZOK MARTA
D'ACHIARDI PIETRO
D'AMATO GENNARO
D'ANCONA VITO
D'ANGELO PIETRO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
DA MILANO GIULIO
DAGO NDIAYE OUSMANE
DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
DALLA ZORZA CARLO
DANGELO SERGIO
DAUPHIN RAYMOND
DAVANZO MARCO
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AMICIS CRISTOFORO
DE ANGELIS VITALIANO
DE BEIJER JASPER
DE CARO GIOVANNI
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS

DE FILIPPI LEONIDA
DE FRANCISCO PIETRO
DE GRADA RAFFAELE
DE LAZAREFF ALEXANDRA
DE LIBERATO LUCIANO
DE LISIO ARMANDO
DE LISIO ARNALDO
DE LUCCHI OTTORINO
DE LUIGI MARIO
DE NICOLA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE POLI PAOLO
DE VITA LUCIANO
DE WITT ANTONY
DEL BON ANGELO
DELITALA MARIO
DELLA CROCE HOFMAN MARTINE
DELLA GAGGIA ANTONIO
DELUIGI MARIO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMETZ ARON
DENNING GUY
DEQUEL ORESTE
DESIATO GIUSEPPE
DESPOTOVIC NEBOJSA
DESSY STANIS
DEVECCHI GABRIELE
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI BOSSO RENATO
DI ROBILANT TRISTANO
DI VICCARO ANTONIO
DIAMANTOPOULOS STELIO
DIBBETS JAN
DIMITRIOS GALANIS EMMANUEL
DINETTO LINO
DIODATI FRANCESCO PAOLO
DISCOVOLO ANTONIO
DISLER MARTIN
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE
DODERO PIETRO
DONADINI JEAN-PAUL
DONATI PIERAUGUSTO
DONGHI ANTONIO
DONI LUIGI
DORFLES GILLO
DORMICE
DORNER HELMUT
DREI LIA
DUFY RAOUL
DUIJSENS GERDINE
DULBECCO GIAMPAOLO
DYBBROE MØLLER SIMON
EBENSPERGER HANS
EKEGARDH HANS
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELSTERMANN RAINER
ERBA CARLO
ERBEN ULRICH
ESPOSITO CESARE
ESPOSITO ENZO
EVA AND FRANCO MATTES AKA 01.ORG
EVANGELISTI VALERIO
FABBI FABIO
FABRI POMPEO
FAILE
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALK ISTVAN
FALLANI MARCO
FALZONI GIULIO
FANCELLO SALVATORE
FANTINI DINO
FANTUZZI ELIANO
FARA SALVATORE
FARALDO DIAMANTE
FAVAI GENNARO
FEDERICI GINO
FEDERICO MICHELE
FELISARI ENRICO
FELISI MANUEL
FERMARIELLO SERGIO
FEROCI SABINA
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LUIGI
FERRARIS SERAFINO
FERRARIS SEVERINO
FERRAZZI FERRUCCIO
FERRERO ALBERTO
FERRI ROBERTO
FIGARI ANDREA
FIGARI FILIPPO
FILIDEI ROLANDO
FINI LEONOR
FINLAY IAN HAMILTON
FIORESI
FIORESI STEFANO
FIRPO EDOARDO
FISZL H.YOHZSA
FLAMM CHRISTIAN
FLORES MARK
FLORIS CARMELO
FOCARDI PIERO
FOGLIATI PIERO
FOIS FOISO
FOLLA ALEX
FONTANA DANIELE
FORG GUNTHER
FORGHIERI GIOVANNI
FORMICHETTI SILVIO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCESCHINI EDOARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCESCONI LUCA
FRANZOSI GIOVANNI
FRATANTONIO SALVATORE
FRIGERI LANFRANCO
FRISIA DONATO
FRISONI DAVIDE
FROSECCHI PAOLO
FUJIWARA SIMON
FUMAGALLI ANDREA
FUNI ACHILLE
GABELLONE GIUSEPPE
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAILLARD CYPRIEN
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALGANI FILIPPO
GALLETTI GIORGIO
GALLI RICCARDO
GALLIANI MICHELANGELO
GALVANI ANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBOGI RAFFAELLO
GAMBONE GUIDO
GARACCIONI ORESTE
GARAU AUGUSTO
GARAU SERGIO
GARCIA ROSSI HORACIO
GARELLI FRANCO
GARGANI ALFREDO UBALDO
GARINO ANGELO
GAROSIO OTTORINO
GARRIDO LECCA XIMENA
GASPARINI ALESSANDRA
GASTALDO LUCA
GASTEL MATTEO
GAVIN RAIN
GELATI LORENZO
GELMI ANNAMARIA
GENZKEN ISA
GEORGIEV BORIS
GEPPETTI MARCELLO
GERBAUD ABEL
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
GHEDUZZI CESARE
GHERMANDI QUINTO
GHERSI MIMINA
GHIGLIA PAULO
GHIGLIA VALENTINO
GHINZANI ALBERTO
GHIRARDELLI VINCENZO
GIANATTASIO UGO
GIANNONI MASSIMO
GIANPIETRO FABIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILMOUR CHRISTOPHER WILLIAM
GIOLI LUIGI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIOVANNONI ALESSANDRA
GIROSI FRANCO
GIZZI MARCO
GLATTFELDER
GLORIA ADELE
GOBBETTO NICOLA
GOETZ HENRI
GOLDANIGA DARIO
GONINI CLAUDIO
GONSCHIOR KUNO
GONZATO PAOLO
GORBATOV KONSTANTIN IVANOVICH

GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORNI GIUSEPPE
GRADY NAPOLEONE
GRANUCCI SANDRO
GRASSINO PAOLO
GRASSIS GIUSEPPE
GRAZIANI CICCIO
GRAZIOSI GIUSEPPE
GRECO LEONARDO
GRIPPO CARLOS
GRITTINI GIULIANO
GROSSI LUIGI
GROSSO ORLANDO
GUAITA CARLO
GUARICCI ENZO
GUARIENTI CARLO
GUASTI MARCELLO
GUERRESI PATRIZIA
GUERZONI FRANCO
GUSSONI VITTORIO
GUTOV DMITRY
HABICHER EDUARD
HAGEMANS PAUL
HAGGERTY TERRY
HAKANSON HENRIK
HARDING ALEXIS
HASSAN FATHI
HAUDRESSY PASCAL
HEINS NO NAME
HELIDON XHIXHA
HELTOFT ULRIK
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERVIAULT ANDRE
HOFER JORG
HUNDERTWASSER FRIEDRICH
HUSNI-BEY ADELITA
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
IULIANO ENRICO
JANAS PIOTR
JEFFREY NICHOLAS HARRY EDWARD
JODI
JODICE FRANCESCO
JORI MARCELLO
JULIUS EVOLA
KAUFFMANN MASSIMO
KAVAN VADISLAV
KAZMA ALI
KEES GOUDZWAARD
KELYNE LAMBERT
KENNEDY HEIDI
KESSANLIS NIKOS
KETTEMANN ERWIN
KIEN JOSEF
KIERNEK GIORGIO
KLIOUNE IVAN VASSILIÈVITCH
KLODIC PAOLO
KNAP JAN
KNORR KAREN
KNOWLES TIM
KOKOCINSKY ALESSANDER
KOKOSCHKA OSKAR
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOSSUTH WOLFGANG ALEXANDER
KRONSCHNABL ROLAND
KRUSEMAN CORNELIS
KRYSTUFEK ELKE
KSUTA MAXIM
KUBOTA MASATAKA
KUDRIASHOV IVAN ALEXEYEWICH
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
KUZNECOV PAVEL
LA VACCARA FILIPPO
LAFOI LEBRUN
LAJ MARIA
LAMB OSCAR HERMANN
LAMBERTINI MARISA
LANDI ANGELO
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LARIONOV MICHEL
LASAGNI HYENA PAOLO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LAVRENKO BORIS
LAZZARI BICE
LAZZERI LORENZO
LE DUC PIERRE YVES
LED
LEDDA MARIUS
LEGER FERNAND
LEITSCH MARKUS
LENCI LUCA
LEONE FRANCESCA
LEONE ROMOLO
LEPORE MARIO
LEPRI STANISLAO
LEVENSON SILVIA
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEYLAND SUSAN
LIFAR SERGE
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINARDI GIUSEPPE
LINDBERG PETER
LIPPI RAFFAELE
LISANTI TOMMASO
LO CASCIO FRANCO
LO GIUDICE MARCELLO
LO SAVIO FRANCESCO
LOCATELLI ROMUALDO
LOFFREDO SILVIO
LOMBARDI LUIGI
LONGOBARDI NINO
LONGONI BALDASSARRE
LOPEZ IVAN
LORENZEN JENS
LORENZL JOSEF
LUCANO PIETRO
LUCARINI ADOLFO
LUCAS SANTO
LUCCHESI GIORGIO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LUPORINI SANDRO
LURINI IN MORI MARIA LUISA
LUTHI URS
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
MAC
MACUGA GOSHKA
MADCHEN ALBERT
MADIAI MARIO
MAFAI ANTONIETTA RAPHAEL
MAFFEI MARIO
MAGARIL EUGENIA MARKOVNA
MAGGIONI PIERO
MAGGIONI SILVIA
MAGLIANI BIAGIO
MAGNAVACCA UBALDO
MAGNUS PLESSEN
MAGROTTI ERCOLE
MAINO ANGELO
MAJEWSKI LECH
MALACARNE CLAUDIO
MALJKOVIC DAVID
MALVANO UGO
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANCIONE SALVATORE
MANELLI LUCIANA
MANFREDI GIUSEPPE
MANGANELLI FERRUCCIO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI EDGARDO
MANZI SERGIO
MANZONE GIUSEPPE
MARAGLIANO FEDERICO
MARANDER SANNA
MARANIELLO GIANFRANCO
MARCH GIOVANNI
MARCHELLI MIRCO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARIANI ELIO
MARIANI MARCELLO
MARICONTI ANDREA
MARINETTI JULIEN
MARINI GIOVANNI
MARINO GIUSEPPE
MARIONI MONICA
MAROTTA NICOLA
MARRA MAX
MARSI ROMEO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTEN HELEN
MARTENS MAX
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI QUINTO
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIE PIERO
MARUSSIG PIERO

MAS SRL
MASCELLANI NORMA
MASINI V.
MASSAGRANDE MATTEO
MASTROIANNI UMBERTO
MATANIA PABLO
MATINO VITTORIO
MATTUCCI SERAFINO
MAUGERI CONCETTO
MAUGHAM DAPHNE
MAURI FABIO
MAZZEI GIUSEPPE
MAZZIERI WALTER
MAZZOLARI UGO
MAZZONI GIUSEPPE
MEERMAN BAS
MEGERT CHRISTIAN
MEIER HOLGER
MEJNERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELCHIOTTI VALERIO
MELE PIETRO
MELIS MERCHIORRE
MELONI GINO
MENEGOZZO VASCO
MENEGUZZO TONI
MENENDEZ REBECCA
MERCADANTE BIAGIO
MERCURIUS
MERELLO AMEDEO
MERLINO SILVIO
MERLO METELLO
MERZ MARISA
MESCHIS RENZO
MESSINA FRANCESCO
MEYER HARDING
MICCINI EUGENIO
MICHAUX HENRY
MICHELACCI LUIGI
MIGLIARO VINCENZO
MIGLIORI NINO
MIGO
MILANI LUIGI
MILESI ALESSANDRO
MILLAR BEATRIZ
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINIUCCHI AGAPITO
MINJUNG KIM
MIRABELLA SABATINO
MIRABELLA SARO
MIRANDA VITTORIO
MISSAGIA CLAUDIO
MISSIKA ADRIEN
MITRI ERNESTO
MODOTTO ANGILOTTO
MOISELET GABRIEL
MOISO GIORGIO
MOLLINO CARLO
MONNINI ALVARO
MONTALI DEDALO
MONTANARINI LUIGI
MONTI CESARE
MONTI EMILIO
MONTI MICHELANGELO
MORANDO PIETRO
MORBIDUCCI PUBLIO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORI MARISA
MORI NENO
MORISHITA KEIZO
MORMORELLI LUIGI
MORODER LUSENBERG JOSEF
MORONI ADRIANO
MORTEO ETTORE
MORZENTI NATALE
MOSCARDINI MARGHERITA
MOZ
MR. BRAINWASH
MUCCHI TONO
MUCHE JAN
MÜLLER RICHARD
MUNCH EDVARD
MUNIZ VIK
MURA ANTONIO
MURTIC EDO
MUSSIO MAGDALO
MUSSNER GUIDO
MUSSO CARLO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAHMAD BARBARA
NAJJAR MICHAEL
NANNINI MATTEO
NAPOLETANO ANTONIO
NATHAN ARTURO
NATTINI AMOS
NDIAYE DAGO OUSMANE
NDIAYE OUSMANE DAGO
NEBBIA ALESSIO
NEGRI GRAZIANO
NEGRI MARIO
NEOGRADY LAZLO
NESHAT SHIRIN
NEUMANN MAX
NEVELSON LOUISE
NEX FRANCESCO
NICOLA VISO
NISTRI LORENZO
NIVOLA COSTANTINO
NOCI ARTURO
NOELQUI
NONNIS GIOVANNI
NOTTE EMILIO
NOVELLO GIUSEPPE
NUSSI ARNALDO
ODAINIK VADIM IVANOVICH
ODERMATT ARNOLD
ODIERNA GUIDO
OLDENBURG CLAES
OLIVA SIGFRIDO
OLIVIERI LUCIO
OLIVOTTO GERMANO
ONETTI LUIGI
OPPENHEIMER MAX
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORNATI MARIO
ORRU' FRANCESCO
ORTA LUCY E JORGE
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO
ORTONA GIORGIO
OSSOLA RAFFAELLO
PADDY CAMPBELL
PAGLIACCI ALDO
PAGLIACCI MIRKO
PAGLIANI PIETRO
PAGLIETTI MARIO
PAIVALANEN
PALADINI PIERO
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALAZZINI ANGELO
PALOSUO HANNU
PALTRINIERI ORESTE
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANZA GIOVANNI
PAOLUCCI ENRICO
PAPAS SILVIA
PARIN GINO
PARIS GUILLAUME
PARISI FABIANO
PARK EUN SUN
PARZINI LUIGI
PASCALI PINO
PASEGA MARCO
PASINI LAZZARO
PASSANI DECIMO
PASTOR PHILIPPE
PATELLA LUCA MARIA
PATRINI MAURO
PAULUCCI ENRICO
PAULUCCI GIORGIO DARIO
PAVAN ANGELO
PAZIENZA ANDREA
PEBEN
PELLEGRINI RICCARDO
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PELLIZZONI GIANFRANCO
PENDINI FULVIO
PENGO RENATO
PENNASILICO GIUSEPPE
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERI PETER
PERISSINOTTI LINO
PERS ISABELLA
PERSLOJA MIROSLAV
PERSOLJA MIROSLAV
PERSOLJA VLADIMIR
PESAVENTO LIZZY PAOLA
PETERCOL GORAN
PETRO' PAOLO
PETRONI ANDREA
PETRUOLO SALVATORE
PETTIBONE RICHARD
PEYRAT BENEDICTE
PEYRON GUIDO
PIACENZA PIETRO
PIACESI WALTER

PIALI STEFANO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
PICCIONI GINO
PICKING JOHN
PICOLLO GIACOMO
PIEROTTI STEFANO
PIGATO ORAZIO
PILLITTU LUIGI
PILON VENO
PINA ALFREDO
PINK LUTKA
PINOT
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIROVANO GIOVANNI
PISANI GIANNI
PISCITELLI GIULIA
PISCITELLI PAOLO
PIVI LEONARDO
PIZZINATO ARMANDO
PIZZIRANI GUGLIELMO
PLANTEY MADALEINE
PLATNER KARL
PODENZANA GERARDO
PODESTA' GIAMPIERO
POGLIAGHI LUDOVICO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLI VIVALDO
POLIDORI FABIO
POLLONI SAVERIO
POMI ALESSANDRO
POMPA GAETANO
PONGA LUCIA
PONTI PINO
PONTRELLI GIOACCHINO
POVAKROFF SERGE
POZZO UGO
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PREGNO ENZO
PRENDONI ATTILIO
PRESTA SALVADOR
PRESTILEO ENZO
PRIGOV DMITRY ALEXANDROVICH
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PUCCINI MARIO
PUGNI VALTER
PULEO STEFANO
PULLI ELIO
PULZE GIOVANNI
PUPPI DANIELE
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUATTROCIOCCHI DOMENICO
QUATTRUCCI CARLO
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RACHELI SIMONE
RADCHENKO
RADI PAOLO
RAIMONDI ALDO
RAIMONDI MARIO
RAMBAUDI PIERO
RAMI TURADO NURIA
RANUCCI LUCIO
RAVIOLA ROBERTO
REES DAN
REICH ADOLF
REIMONDO DAVID
REINA MIELA
REPOSSI GIOVANNI
RESCALLI DON ANGELO
REVESZ IMRE
RHODE ROBIN
RICCIARDI OSCAR
RICHTER HANS
RIETTI ARTURO
RIGHETTI RENATO
RIGHI FEDERICO
RINAUDO MAURIZIO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZO PIPPO
RIZZOLI GIOVANNI
ROCHEGROSSE GEORGES
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI GIOVANNI
RONDELLO G.
ROSELLI CARLO
ROSSELL DANIELA
ROSSI ALDO
ROSSI GINO
ROSSI RICCARDO
ROSSI VANNI
ROSSINI ROMANO
ROSSO GELSOMINO
ROTELLI NEREO MARCO
ROVELLA ENZO
RUBBI MATTEO
RUBINO ANTONIO
RUDOLPH KLAUDUS
RUECKRIEM ULRICH
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUOPPOLO GIAMBATTISTA
RUPERT SHRIVE
RUTELLI MARIO
SACCHETTI ENRICO
SACHERI GIUSEPPE
SADUN PIERO
SALINAS PABLO
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVARANI ARCANGELO
SALVIATI GIOVANNI
SALVINI INNOCENTE
SAMBA CHERI
SAMBO EDGARDO
SAMORE' MARCO
SANGREGORIO GIANCARLO
SANTACHIARA CARLO
SANTANELLI DIEGO
SANTOMASO STEFANO
SANTORO RUBENS
SARONI SERGIO
SARRI SERGIO
SARTELLI
SARTINI ULISSE
SATOSHI HIROSE
SAVELLI ROBERTA
SAVINI MAURIZIO
SAVINOV GLEB
SBISA' CARLO
SCARPELLA LIVIO
SCHEDA STEFANO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMIDLIN PAOLO
SCHUYFF PETER
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIACCA ANTONIO
SCIARAFFA ALESSANDRO
SCOGNAMIGLIO FRANCO
SCORZELLI EUGENIO
SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SCUOLA NAPOLETANA
SECCHIAROLI TAZIO
SEIBEZZI FIORAVANTE
SELVA ATTILIO
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SEO PSEUDONIMO
SESIA GIOVANNI
SEVERINO FEDERICO
SEVESO POMPILIO
SHISHKIN DASHA
SHUANG LI
SIDIBE MALICK
SIMONCINI SALVATORE
SIMONDO PIERO
SIMONETTI MASI
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SINGH ALEXANDRE
SIROTTI RAIMONDO
SISSI
SKYLAKOS VASILIS
SOAVE MARIO
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOLARI GIOVANNI
SOLDATI MASSIMO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMEDA DOMENICO
SORA ORLANDO
SOULE' ARIEL
SPACAL LUIGI
SPAGNOLI RENATO
SPAZZALI LUCIANO
SPAZZAPAN LUIGI
SPAZZOLI VANNI
SPINOSA DOMENICO
SPRINGOLO NINO
SQUICCIARINI ANTONIO
STAMPONE GIUSEPPE
STARLING SIMON
STOLZ ALBERT
STRACCA GUGLIELMO

STRADONE GIOVANNI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUGIYAMA ISAO
SURDI LUIGI
SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
SWETLANA HEGER
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAKAHASHI SHU
TAKIS VASSILLAKIS
TALLONE GUIDO
TAMBURI FRANCESCO
TAMBURRO ANTONIO
TAMER MARZIO
TANDA AUSONIO
TANGUY YVES
TANO BRUNO
TARICCO MICHELE
TARQUINIO SERGIO
TATO
TAVAGNACCO GUIDO
TAVERNA NELLO
TEIS EVGHENI
TERZI ALEANDRO
TILOCCA GAVINO
TIMMEL VITO
TITO ETTORE
TKACEV ALEXSEJ
TODESCHINI LUCIO
TOFFOLETTI PIER
TOMAINO GIULIANO
TOMBA CLETO
TOMBOLONI SANDRA
TOMMASI ADOLFO
TOMMASI FERRONI RICCARDO
TOMMASI LODOVICO
TOMMASINI VITTORIO OSVALDO (PSEUD. FARFA)
TORAL CRISTOBAL
TORO ATTILIO
TORRESINI ATTILIO
TORRIERI ELIO
TOSHIMITSU IMAI
TOZZI MARIO
TRAGLIO IRABELLA
TRAVERSI GUERRA LUISELLA
TRENTINI GUIDO
TREVI CLAUDIO
TRIO D'ARTISTI HUGO PRATT + ALBERTO ONGARO + DINO BATTAGLIA
TROTTA ANNUNZIATINO
TRUBBIANI VALERIANO
TURAN SELIM
ULIVI GIORGIO
UMBERG GÜNTER
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI GIANNI
VALACCHI VASCO
VALENTINI NANNI
VALIER WILLY
VALLE PAOLO
VALLI AUGUSTO
VALSECCHI CARLO
VAN DER MERVE CAROLINA
VAN DER WALK JOHN
VAN EYCK VERONIKA
VAN LIESHOUT ERIK
VANDENBRANDEN GUY
VANGELLI ANTONIO
VANIER CLAUDE
VARIO
VASARELY JEAN PIERRE
VASCELLARI NICO
VEJUI TORBJORN
VELA ZANETTI JOSE'
VELLY JEAN PIERRE
VERCELLI GIULIO ROMANO
VERDI ALESSANDRO
VERI LAURO
VERJUX MICHEL
VERLATO NICOLA
VERMI ARTURO
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIANI LORENZO
VIAZZI ALESSANDRO
VIAZZI CESARE
VIGLIATURO SILVIO
VIGNANI GIUSEPPE
VIGO NANDA
VILLA EMILIO
VINOGRADOV & DUBOSSARSKY
VIOLETTA VITO
VITALI ALBERTO
VITALIANO MARCHETTO
VITELLI LOLA
VITTUR CLAUS
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI VANNI
VUKOJE MAJA
WALPOTH BRUNO
WANDAVI MOHAMED
WEBER KLAUS
WEST FRANZ
WESTCHILOFF CONSTANTIN ALEXANDROVICH
WILDER ANDRE'
WILKES CATHY
WILSON RICHARD
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF REMO
WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO
WOLS OTTO
WOSTRY CARLO
WOTRUBA FRITZ
WOU KI ZAO
WULZ MARION
XHAFA SISLEJ
Y
YAKERSON DAVID
YASUDA KAN
ZAGO ERMA
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI LUCA
ZANDRINO ADELINA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANIBONI SERGIO
ZANNI SERGIO
ZANONI LUCIANO
ZHUANG HONGYI
ZORLINI OTTONE
ZUCCHERI LUIGI
ZUCCO DAVIDE
ZUCCOLI ORESTE

14A03005

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-099) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00

45-410100140430